SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Napoli «L'Orientale»

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

Ministero dell'interno

DECRETO 26 aprile 2006.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2006 delle amministrazioni provinciali dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

06A04392

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. **168.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Introduzione dell'articolo 3-*bis *nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) in materia di controlli igienico sanitari all'importazione*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* — 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige è comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 è stipulata apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:

a) l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede è resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;

b) l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano di un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito territoriale; tale sede distaccata può essere collocata presso l'UVAC previsto alla lettera *a)*;

c) i criteri e le modalità con i quali i competenti uffici dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra le amministrazioni competenti, di personale delle province autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare nell'ambito delle strutture previste alle lettere *a)* e *b)*; al predetto personale è comunque garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) gli uffici statali previsti dalle lettere *a)* e *b)* si avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie locali delle province autonome, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere *a)* e *b)* e quelli dei predetti enti e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.».

2. L'intesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, introdotto dal comma 1, è sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* — 1. L'assistenza sanitaria e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati

negli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assicurate attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza.

2. Al fine di definire modalità e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:

a) le finalità che informano la collaborazione tra il Servizio sanitario provinciale ed il Servizio sanitario penitenziario in materia di assistenza sanitaria e di salute dei detenuti e degli internati, nonché le forme di assistenza sanitaria e gli interventi diagnostici e terapeutici garantiti da ciascuna delle parti;

b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalità per l'adozione di programmi periodici delle attività;

c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonché per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;

d) le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;

e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalità delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo;

f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività e gli obblighi di reciproca informazione;

g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) in materia di funzioni di igiene e sanità

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, nel primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanità, ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse già non spettino alle province autonome.».

2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite alle province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

3. Gli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; a tale fine si tiene conto dei criteri e dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse finanziarie da attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 4.

Forme di collaborazione

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni conferite o trasferite alle province autonome con il medesimo decreto, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo. Le attività previste dal presente comma sono realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERLUSCONI, *Ministro della salute* ad interim

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1975, n. 252, S.O.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 è citato nella nota al titolo.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Nota agli articoli 1 e 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 è citato nella nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative, già esercitate, all'atto del loro trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 6, che residuano alla competenza statale dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente decreto *nonché l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle Regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanità, ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse già non spettino alle Province autonome.*

Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3, sono trasferite alle Province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle Province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

— Il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è il seguente:

«Art. 78. — Allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello Statuto e relativa norma di attuazione.

Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della Provincia.».

06G0195

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2006, n. **169.**

Concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 45 del 2000 per le navi da passeggeri in viaggi nazionali (esenzione dall'obbligo della sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale, del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX e del ricetrasmettitore VHF aeronautico).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 4, comma 2, lettera *b)* e 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;

Visto il capitolo IV della Convenzione Solas '74, come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura S.A.R.;

Ritenuto che l'obbligo di sistemare gli apparati navtex, epirb satellitare aggiuntivo e VHF aeronautico, sulle navi di classe «C» e di classe «D» di cui al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in servizio di linea, sia ingiustificato e non necessario in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unità che ne beneficiano;

Vista la nota n. 3298 in data 13 marzo 2002 della Rappresentanza Permanente d'Italia c/o l'U.E. con la quale si è provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea;

Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione europea nei termini prescritti;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Sentito il Ministero delle comunicazioni con nota n. 3557 del 27 febbraio 2006;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4592 del 14 marzo 2006;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:

a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri appartenenti alle classi «C» e «D», soggette al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonché nello stretto di Messina, nei tratti di mare che saranno individuati con apposito decreto dirigenziale dell'amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento l'elenco potrà essere aggiornato.

Art. 3.

Esenzione dall'obbligo della sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale

1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare l'EPIRB satellitare addizionale previsto dalla regola 6.4 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74 nel caso in cui l'EPIRB satellitare, prescritto dalla regola 7.1.6 del predetto capitolo IV, sia usato come mezzo secondario di allarme e non sia attivabile a distanza.

Art. 4.

Esenzione dall'obbligo dell'installazione del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX

1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di installare il ricevitore NAVTEX previsto dalla regola 7.1.4 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74. Tale esenzione è concessa esclusivamente alle navi dotate di apparato radiotelefonico ad onde metriche idoneo a ricevere, sui canali di corrispondenza pubblica, le trasmissioni di sicurezza diffuse dalle stazioni radio costiere nazionali.

Art. 5.

Esenzione dall'obbligo dell'installazione del ricetrasmettitore VHF aeronautico

1. Le navi esistenti di cui all'articolo 2, di tipo ro-ro già esentate dall'obbligo di essere dotate della piazzola di recupero per elicotteri prevista alla sezione 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono esentate anche dall'obbligo di installare l'apparato ricetrasmittente previsto dalla regola 7.5 del capitolo IV (Radiocomunicazioni) della SOLAS 74, come emendata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 marzo 2006

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 282

Note alle premesse:

— Gli articoli 4, comma 2, lettera *b)* e 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante:

«Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 alla *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2000, n. 55, così recitano:

«2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D:

a) (omissis);

b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";».

«Art. 5 *(Equivalenze ed esenzioni).* — 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purché tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonché, a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi

i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilità di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento.».

— La legge 23 maggio 1980, n. 313 recante: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1º novembre 1974, e sua esecuzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190.

Note all'art. 1:

— L'art. 1 del decreto legislativo n. 45/2000 così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

a) "convenzioni internazionali":

1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";

2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";

b) "codice sulla stabilità a nave integra": il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

c) "codice per le unità veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;

e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;

f) "unità veloce da passeggeri": una unità veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della «SOLAS 1974», che trasporti più di dodici passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando:

1) il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;

2) la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;

g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:

1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;

2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;

h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;

i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:

1) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

2) un bambino di età inferiore a un anno;

l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza è maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;

m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;

n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;

o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;

p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;

q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico;

r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o l'area protetta affine;

s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unità veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;

t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

u) "Autorità marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unità veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;

z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;

bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde più alte osservate in un determinato periodo;

bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;

bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;

bb-quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;

bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;

bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.».

06G0186

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile per i «grandi eventi».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante disposizioni sull'«Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile», ed in particolare l'art. 5-*bis*, comma 5, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si applichino anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2004, n. 300, concernente «Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2001, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;

Tenuto conto che merita segnalare alla pubblica riconoscenza anche quanti, appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi civili e militari e ad organizzazioni di volontariato, abbiano attivamente partecipato all'opera di assistenza al gran numero di persone accorse in occasione di «grandi eventi», prodigandosi e contribuendo a limitare con la propria attività i disagi sia dei partecipanti che dei cittadini dei territori interessati, conferendo l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004;

Ritenuta la necessità di procedere alla definizione degli eventi, per i quali conferire alle amministrazioni, centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni, direttamente coinvolti, l'attestazione di benemerenza per l'opera meritoria di assistenza alle popolazioni colpite;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, sono individuati eventi per i quali viene concessa l'attestazione di benemerenza:

a) le iniziative poste in essere in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice Benedetto XVI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2005, n. 78, recante la dichiarazione di «grande evento»;

b) le iniziative poste in essere sul territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Associazione Cattolica dal 1° al 5 settembre 2004, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2003, n. 224, recante dichiarazione di «grande evento».

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi e le organizzazioni, coinvolti negli eventi sopra individuati, segnaleranno al Dipartimento della protezione civile (Ufficio organizzazione e attuazione, via Vitorchiano n. 4 - 00189 Roma) le componenti e le articolazioni della propria struttura, nonché i nominativi dei singoli, che direttamente sono stati impiegati nelle attività di soccorso ed aiuto, ai fini della valutazione per il conferimento dell'attestazione di benemerenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

06A04470

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Individuazione degli eventi calamitosi di rilevante gravità, in Italia e all'estero, per i quali viene concessa l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante disposizioni sull'«Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visti in particolare l'art. 6 e l'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 225, con i quali si definiscono le strutture operative e le componenti del Servizio nazionale della protezione;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2004, n. 300, concernente «Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Ritenuta la necessità di procedere alla definizione degli eventi, per i quali conferire alle amministrazioni, centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni, direttamente coinvolti, l'attestazione di benemerenza per l'opera meritoria di assistenza alle popolazioni colpite;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 sono individuati eventi calamitosi di rilevante gravità sul territorio nazionale, per i quali viene concessa l'attestazione di benemerenza:

a) emergenza dissesti idrogeologici nel territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2005, n. 67);

b) eventi sismici nel territorio della provincia di Brescia il giorno 24 novembre 2004 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2004, n. 287);

c) eventi alluvionali nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2004, n. 296);

d) fenomeni vulcanici nell'isola di Stromboli nel territorio delle Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2003, n. 11);

e) eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2003, n. 212);

f) fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed eventi sismici concernenti la medesima area (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2004, n. 66);

g) situazione di emergenza relativa all'invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa interessanti il territorio della provincia di Verbano Cusio Ossola (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2002, n. 160);

h) eventi metereologici verificatesi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21, 22 settembre 2002; il crollo di una parete rocciosa verificatesi il 15 ottobre 2002 nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna; gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2002, n. 288);

i) eventi sismici verificatesi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2002, n. 258).

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 sono individuati eventi calamitosi di rilevante gravità sul territorio estero, per i quali viene concessa l'attestazione di benemerenza:

a) emergenza nell'area del sud-est asiatico (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 dicembre 2004, n. 3389, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2004, n. 304);

b) atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2004, n. 3374, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 2004, n. 221);

c) sisma nella Repubblica Islamica dell'Iran (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004, n. 3366, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2004, n. 30);

d) sisma nella Repubblica del Pakistan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2005, n. 248).

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi e le organizzazioni, coinvolti negli eventi sopra individuati, segnaleranno al Dipartimento della protezione civile (Ufficio organizzazione e attuazione, via Vitorchiano n. 4 - 00189 Roma) le componenti e le articolazioni della propria struttura, nonché i nominativi dei singoli, che diretta-

mente sono stati impiegati nelle attività di soccorso ed aiuto, ai fini della valutazione per il conferimento dell'attestazione di benemerenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

06A04471

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ischia, in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che, il 30 aprile 2006 si è verificato nella frazione di Pilastri del comune di Ischia un evento franoso che ha causato la perdita di vite umane, gravi danni alle infrastrutture viarie, ai beni pubblici e privati, gravemente compromettendo le ordinarie condizioni di vita della popolazione interessata;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania del 2 maggio 2006;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi, altresì provvedendo ad adottare ogni misura occorrente in favore della popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, in relazione all'evento franoso che ha interessato il 30 aprile 2006 la frazione di Pilastri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04431

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. (Ordinanza n. 3519).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera *g)*, concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle zone medesime, nonché l'art. 94, comma 2, lettera *a)*, recante l'attribuzione di funzioni alle regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale sono stati tra l'altro approvati i «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche — individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone», di cui all'allegato 1 alla medesima ordinanza;

Visto, in particolare, il punto 4, lettera *m)*, del predetto allegato, con il quale è stata tra l'altro prefigurata la predisposizione entro un anno di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale;

Visto il documento elaborato allo scopo dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Visto il parere favorevole formulato dalla Sezione rischio sismico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 6 aprile 2004, nonché la preliminare condivisione espressa dai rappresentanti regionali nel corso di apposita riunione tenutasi a Roma il 19 aprile 2004 e ribadita nella successiva riunione del 26 luglio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni;

Visto il decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 12/RIS/SEGR. del 28 febbraio 2006, con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro avente fra i suoi obiettivi l'elaborazione di una proposta di aggiornamento dei primi elementi riguardanti i criteri generali per la classificazione sismica del territorio per pervenire ad una articolazione delle zone sismiche molto più puntuale di quella attuale, da sottoporre al parere del consiglio superiore dei LL.PP.;

Viste le risultanze della riunione del 1° marzo 2006 del predetto gruppo di lavoro, in cui sono stati proposti i criteri generali da utilizzare per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, nonché la mappa di pericolosità sismica di riferimento;

Visto il voto espresso dall'assemblea generale del consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 marzo 2006;

Considerato che occorre, anche nel periodo di cui al comma 2-*bis,* dell'art. 5, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, provvedere a rendere coerenti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 con quelle di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 e che in tale ambito e nei limiti di tempo previsti per la fase sperimentale di applicazione delle predette norme tecniche potrà essere opportuno predisporre ulteriori affinamenti del rapporto fra classificazione sismica e normativa;

Considerata l'esigenza, nelle more dell'espletamento delle disposizioni di cui all'art. 93, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di fornire alle regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica;

Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole nella riunione del 20 aprile 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini dell'individuazione delle zone sismiche e della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone sono approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale, di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Il gruppo di lavoro istituito con il decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 12/RIS/SEGR. del 28 febbraio 2006, proporrà, entro la fine del periodo di applicazione sperimentale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, criteri generali per la classificazione sismica armonizzati con le eventuali modifiche delle norme tecniche stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

1.A CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE E LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DELLE MEDESIME ZONE.

In relazione alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, (punto 3.2.2. calcolo della azione sismica) sono individuate quattro zone, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione (a_g) orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di risposta elastico.

a) Ciascuna zona è individuata mediante valori di accelerazione massima del suolo a_g con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, riferiti a suoli rigidi caratterizzati da $Vs_{30} > 800\ m/s$, secondo lo schema seguente:

zona	accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni $[a_g]$	accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico $[a_g]$
1	$0,25 < a_g \leq 0,35\,g$	$0,35\,g$
2	$0,15 < a_g \leq 0,25\,g$	$0,25\,g$
3	$0,05 < a_g \leq 0,15\,g$	$0,15\,g$
4	$\leq 0,05\,g$	$0,05\,g$

Le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise in sottozone caratterizzate da valori di a_g intermedi rispetto a quelli riportati in tabella e intervallati da valori non minori di $0,025\,g$.

b) Le valutazioni di a_g da utilizzarsi per quanto previsto alla lettera *a)* sono effettuate sulla base di studi di pericolosità sismica condotti su dati aggiornati, con procedure trasparenti e metodologie validate. I dati utilizzati per le valutazioni di cui al punto precedente sono resi pubblici in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero processo.

c) Le valutazioni di a_g sono calcolate su un numero sufficiente di punti (griglia non inferiore a $0,05^0$), corredate da stime dell'incertezza associata.

d) Differenti elaborazioni di a_g di riferimento, eventualmente rese disponibili ai fini del successivo punto *f)*, sono approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa istruttoria effettuata dal Dipartimento per la protezione civile, al fine di valutarne le conformità ai presenti criteri.

e) Sulla base delle valutazioni di a_g l'assegnazione di un territorio a una delle zone sismiche potrà avvenire, secondo la tabella di cui alla lettera *a)*, con tolleranza di $0,025\,g$.

f) Nell'assegnazione di un territorio ad una zona sismica dovranno essere evitate situazioni di forte disomogeneità ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l'individuazione delle zone sismiche dovrà assumere come riferimento l'elaborato di pericolosità sismica di cui all'allegato 1B, ovvero altro elaborato approvato secondo la procedura di cui al punto *d)*.

g) La formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovranno prevedere:

1. la discretizzazione dell'elaborato di riferimento rispetto ai confini dei comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o in un'altra i comuni attraversati da curve di livello di a_g, ovvero di ripartire i territori comunali fra più zone e di tener conto della tolleranza di cui alla lettera *e)*. È opportuno, a questo proposito, che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue sia definito in termini graduali, sia all'interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse;

2. la definizione di eventuali sottozone, nell'ambito dello stesso comune e secondo quanto previsto alla lettera *a)*, al fine di meglio descrivere l'azione sismica, soprattutto in relazione alle esigenze di valutazione e recupero degli edifici esistenti.

1.B PERICOLOSITÀ SISMICA DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI AL PUNTO *F)*.

La mappa riportata rappresenta graficamente l'elaborato di cui al punto *f)*; la pericolosità sismica è espressa in termini di accelerazione massima del suolo (a_g), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi caratterizzati da $Vs_{30} > 800\ m/s$ (ovvero di categoria A, di cui al punto 3.2.1 del decreto ministeriale 14 settembre 2005). Le stime dell'incertezza di cui al punto *c)* sono espresse mediante la distribuzione dei valori corrispondenti al l6mo e all'84mo percentile del valore di (a_g).
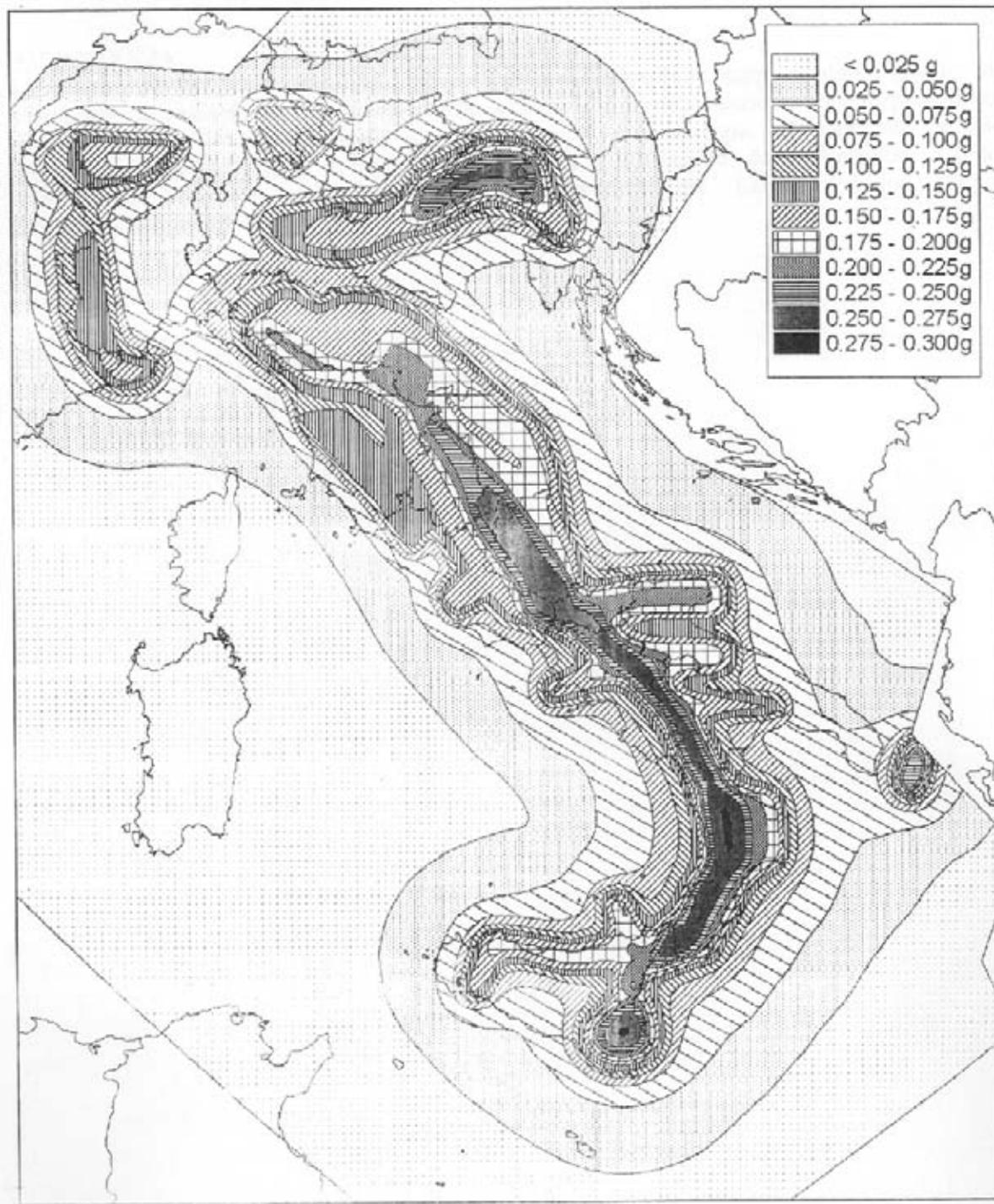
AVVERTENZA.

La documentazione tecnico-scientifica utilizzata per la redazione della mappa, i valori di a_g calcolati sulla griglia di punti di cui al punto *c)*, nonché le relative stime dell'incertezza sono disponibili sul sito web dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sezione di Milano http://zonesismiche.mi.ingv.it, e replicati su siti del Dipartimento della protezione civile, http.//www.protezionecivile.it e del Consiglio superiore dei lavori pubblici (http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp/).

06A04427

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3520).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Vista la nota n. 199974 del 28 marzo 2006, con il quale il presidente della regione Veneto, in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica di materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Brenzone in provincia di Verona e della prospiciente Isola di Trimelone, ha chiesto un finanziamento di euro 400.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, nonché il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto», così come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3472 del 2005;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005;

Vista la nota n. 8717 del 29 marzo 2006 del Prefetto di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, n. 3385, recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2005, n. 3413, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005, n. 3469, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 e 11 settembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici e meteomarini avversi che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2005;

Viste le note in data 11 agosto 2005 e 14 aprile 2006 della regione Liguria, con la quale viene chiesto di poter utilizzare le risorse residue realizzatesi su precedenti finanziamenti disposti dalle ordinanze di protezione civile n. 3090, n. 3095, n. 3096 del 2000, n. 3110, n. 3135, n. 3141 del 2001 e n. 3192 del 2002, al fine di fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi che nel 2005 hanno colpito il medesimo territorio regionale e per la realizzazione dei programmi di intervento di prevenzione e mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico presenti sul medesimo territorio regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473/2005;

Vista la nota del 26 aprile 2006 della regione Lazio;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei "Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008"»;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n. 3352 del 23 aprile 2004 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 7, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella quale il presidente della regione Umbria, in relazione al diffuso stato di criticità verificatosi nel territorio del lago Trasimeno per la presenza di insetti nocivi, è nominato commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005, recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista la nota del 26 aprile 2006 della regione Umbria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

Viste le note del 13 aprile 2006 del Presidente della regione Veneto e del commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio nella regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia», nonché la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista la nota del 4 aprile 2006 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Lazio, con la quale si chiede di adottare una apposita disposizione finalizzata a consentire al medesimo commissario delegato di procedere al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006, di proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004 e n. 3512/2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il Prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7 e n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio delle isole Eolie per fronteggiare l'emergenza ivi esistente e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citati è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 90 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in aggiunta alle ore di lavoro di straordinario spettanti.

Art. 2.

1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumità pubblica e privata in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica di materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Brenzone in provincia di Verona e della prospiciente Isola di Trimelone, è assegnata alla regione Veneto la somma di euro 400.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 3.

1. Alle deroghe previste all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 è aggiunta la seguente: «art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente».

2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile è stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di cui al comma 1».

3. Per realizzare gli obiettivi di ammodernamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2006, n. 152, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a dismettere alle migliori condizioni di mercato i due velivoli P-180 sì da reperire, in aggiunta alle disponibilità finanziarie sul Fondo della protezione civile, le occorrenti risorse volte all'acquisizione di uno o più velivoli aventi caratteristiche idonee per l'esercizio delle attività istituzionali del medesimo Dipartimento, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.

Art. 4.

1. Il Prefetto di Napoli - Commissario delegato, nell'ambito delle attività da porre in essere ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005 è autorizzato ad effettuare i necessari urgenti interventi finalizzati alla verifica sismica dell'eliporto ubicato presso la Base navale del Porto di Napoli; ai conseguenti oneri, quantificati in euro 27.600,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di progettazione relative al danno ed alla vulnerabilità sismica dei beni culturali danneggiati dal sisma verificatosi nel territorio della provincia di Brescia il 24 novembre 2004 il commissario delegato può autorizzare la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, per il personale incaricato di effettuare dette progettazioni nell'ambito delle attività svolte dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, a tal fine utilizzando le risorse di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005.

Art. 6.

1. La regione Liguria è autorizzata ad utilizzare le residue risorse finanziarie pari ad euro 50.000.000,00 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3090, n. 3095, n. 3096 del 2000, n. 3110, n. 3135, n. 3141 del

2001 e n. 3192 del 2002, da destinare agli eventi calamitosi del 2005 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 e del 13 gennaio 2006 citati in premessa, nonché per la realizzazione dei programmi di intervento di prevenzione e mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico presenti sul territorio regionale.

Art. 7.

1. Nelle more della procedura di trasferimento delle risorse finanziarie da parte della regione Lazio, pari a euro 769.673,00, necessarie per la definitiva delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa, è assegnata a titolo di anticipazione al soggetto attuatore di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473/2005, la somma di euro 350.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilità, da accreditarsi sulla contabilità speciale n. 3137 intestata al medesimo soggetto attuatore; a tal fine il soggetto attuatore provvede, entro dieci giorni dal trasferimento delle risorse finanziarie da parte della regione Lazio, al successivo trasferimento della somma di euro 350.000,00 sul Fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, tenuto conto della necessità di assicurare ogni improcrastinabile iniziativa finalizzata alla risoluzione delle problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle acque, nonché allo scopo di salvaguardare l'integrità della vita della popolazione interessata anche mediante la tutela della relativa salubrità ambientale, al commissario delegato sono attribuiti i poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. In ogni caso il Ministero dell'interno, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei comuni, dei consorzi e degli altri affidatari della regione Calabria nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della depurazione delle acque applica l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Art. 9.

1. In relazione alla complessità degli interventi da realizzare che rende opportuna la consultazione urgente del consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e tenuto conto della necessità di assicurare un quadro unitario delle iniziative da porre in essere con i finanziamenti di competenza statale, il presidente generale del consiglio superiore dei lavori pubblici subentra, in qualità di soggetto attuatore, in tutti gli incarichi affidati al direttore del servizio integrato infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria - Settore infrastrutture, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 12 e n. 3514 del 19 aprile 2006 citate in premessa.

Art. 10.

1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, le residue disponibilità finanziarie giacenti alla data del 31 maggio 2006 sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, presidente della regione Umbria, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2005, nonché quelle ancora da accreditare derivanti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, art. 10, comma 1, 2° capoverso, n. 3352 del 24 aprile 2004, art. 1, comma 2, e n. 3261 dell'8 luglio 2004, art. 7, comma 2, sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

Art. 11.

1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, in aggiunta ai compiti attribuiti ai sensi della medesima ordinanza provvede all'individuazione ed alla realizzazione dei siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche superiori ai limiti di colonna C del Protocollo in data 8 aprile 1993.

Art. 12.

1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della regione Lazio - Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2992 del 1999 e successive modificazioni, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti nella medesima regione, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, provvede, sino al termine dello stato d'emergenza, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti.

Art. 13.

1. L'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005 è così sostituito: «4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato alla regione Emilia-Romagna il complessivo importo di euro 894.000,00 annui per quindici anni, ai sensi della delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 75, nell'ambito delle residue risorse finanziarie disponibili a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dalla legge n. 350 del 2003».

Art. 14.

1. Le risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2005, pari a 2.500.000 euro, finalizzate all'attuazione del programma di messa in sicurezza della popolazione di Cerzeto, sono trasferite al commissario delegato nominato per fronteggiare l'emergenza verificatasi in conseguenza degli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il sindaco di Cerzeto è autorizzato, su richiesta degli interessati ed in sostituzione del contributo di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427, ad erogare, fino ad un massimo di 800,00 euro mensili, a favore dei titolari delle attività i cui immobili siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi, per fronteggiare gli oneri afferenti alla locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

Art. 15.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, può adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni degli articoli 178, 182, 183, 191, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 211, 212, 214, 215, 216 e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04428

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento franoso verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia. (Ordinanza n. 3521).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi franosi verificatisi nella frazione di Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006;

Considerato che il predetto fenomeno ha determinato la perdita di vite umane, danni alla viabilità, alle infrastrutture;

Considerato che la natura dell'evento franoso ha causato difficoltà al tessuto economico e sociale della zona interessata e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono in corso gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni verificatisi;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania del 2 maggio 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Campania è nominato commissario delegato per gli eventi di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni diretti conseguenti a detti eventi, anche avvalendosi del consiglio superiore dei lavori pubblici in rela-

zione alla complessità degli interventi da realizzare che rende opportuna la consultazione urgente del predetto consiglio superiore, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato può nominare il sindaco del comune di Ischia soggetto attuatore, nonché un ulteriore soggetto attuatore individuato sulla base di una scelta fiduciaria, affidando agli stessi specifici settori di intervento. I soggetti attuatori agiranno sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato; il commissario delegato ed i soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione degli uffici statali, regionali e degli enti locali anche territoriali.

3. Ferma la piena efficacia dei provvedimenti adottati nell'imminenza dell'evento franoso del 30 aprile 2006 dalle autorità locali di protezione civile, finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale, il commissario delegato provvede in particolare:

a) per la puntuale ricognizione dei territori colpiti, nonché per la stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) per la definizione di un piano di interventi di ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate contenente, altresì, l'individuazione delle misure di stabilizzazione dei versanti, e degli interventi ed opere di prevenzione dei rischi anche con riferimento ai dissesti idrogeologici, anche mediante la programmazione di interventi di delocalizzazione.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

3. Il commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli si provvede anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il commissario delegato è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato,

anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

3. Per le medesime finalità, un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 può essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.

4. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

Art. 5.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di € 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6

1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o più componenti. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il prefetto di Napoli.

Art. 7.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso il commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 aprile 2007, nel limite complessivo di tre unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12. Il commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unità, nonché di personale militare nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

Art. 8.

1. Per il comune di Ischia, in relazione allo stato emergenziale in atto, gli effetti derivanti sul rispettivo bilancio in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

Art. 9.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10.

1. In favore del personale, dell'Ufficio territoriale del governo di Napoli, nel limite massimo di dieci unità direttamente coinvolto dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006 di cui in premessa, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede la competente Prefettura. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite massimo di due unità e fino al 30 settembre 2006, è corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono le competenti Prefetture.

2. In favore dei Vigili del fuoco, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite effettivamente prestato.

3. In favore del personale della regione Campania, della provincia di Napoli e del comune di Ischia, nel limite massimo di dieci unità per ciascuna delle predette amministrazioni, è autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite.

4. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 180 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.

Art. 11.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dai peculiari fenomeni indotti dall'evento franoso di cui in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione residente nel territorio colpito dall'evento calamitoso e la cui abitazione, conforme alla normativa in materia edilizia, sia andata distrutta o gravemente danneggiata, con gli istituti di credito e bancari.

Art. 12.

1. Al fine di effettuare ogni necessaria azione di previsione e di prevenzione dei rischi connessi alle situazioni di dissesto esistenti nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di sviluppare attività di studio, di ricerca e di documentazione, è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con i Centri di competenza e con la regione Campania, di durata correlata alla vigenza dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva. A tal fine il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un apposito programma anche di interventi.

Art. 13.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e

34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali;

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto presidenza del Consiglio dei Ministri;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-*bis*;

legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252;

leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 14.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di due milioni di euro a carico del fondo della protezione civile, a titolo di anticipazione sulle maggiori somme che saranno all'uopo erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad integrazione del fondo stesso.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 15.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04429

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Revoca delle risorse finanziarie assegnate ai comuni danneggiati dal sisma del 29 aprile 1984, ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 230 del 5 giugno 1984 e n. 318 dell'8 agosto 1984, con parziale riassegnazione delle medesime ai comuni danneggiati dagli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 905 del 17 febbraio 1987. (Ordinanza n. 3522).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 230 del 5 giugno 1984, n. 318 dell'8 agosto 1984 e n. 905 del 17 febbraio 1987, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/OPE/0046125 del 21 ottobre 2003;

Viste le assegnazioni disposte in favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 ed in favore dei comuni della provincia di Perugia danneggiati dal sisma del 29 aprile 1984 per la realizzazione degli interventi di riattazione ricadenti nelle ordinanze n. 230 del 5 giugno 1984 e n. 318 dell'8 agosto 1984, ammontanti, rispettivamente, ad € 481.004.541,35 e ad € 54.306.661,71;

Considerato, che alla data del presente provvedimento risulta ancora inutilizzata la somma di € 13.493.697,20 per gli interventi di riattazione da parte delle amministrazioni comunali assegnatarie;

Ritenuti improrogabili i termini perentori già stabiliti per l'utilizzo delle somme residue di cui sopra;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla revoca delle predette somme;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi della predetta normativa emergenziale le suddette economie possono essere riassegnate alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania per il proseguimento degli interventi di riparazione e/o ricostruzione sul patrimonio edilizio privato a prevalente uso abitativo, in aggiunta ai limiti di impegno ripartiti dall'ordinanza di protezione civile n. 3444 del 27 giugno 2005;

Ritenuto di dover riassegnare alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania le somme alle medesime revocate e di introitare al Fondo della protezione civile le somme revocate ai comuni della provincia di Perugia;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

Le assegnazioni disposte in favore dei comuni di seguito elencati per il finanziamento degli interventi di riparazione leggera relativa agli interventi di riattazione del patrimonio edilizio privato ad uso abitativo e di cui all'ordinanza n. 230 del 5 giugno 1984, sono revocate per il complessivo importo di € 9.918.448,49 nella misura di seguito indicata:

Regione Abruzzo

Provincia di Chieti *(Tabella 1.1)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Arielli	€ 6.758,35	Orsogna	€ 12.157,40
Atessa	€ 15.493,71	Palena	€ 73.136,66
Casoli	€ 1.110,03	Palombaro	€ 11.402,34
Castel Frenano	€ 2.576,60	Pizzo Ferrato	€ 224.655.20
Castiglione M. Marino	€ 8.366,60	Quadri	€ 307.736,16
Colle di Mezzo	€ 6.710,32	Roio del Sangro	€ 63.341,32
Fara San Martino	€101.019,56	Rosello	€ 59.010,99
Gamberane	€289.032,88	Taranta Peligna	€ 49.059,90
Lama dei Peligni	€115.299,32	Torricella Peligna	€ 92.264,72
Lanciano	€193.671,34	**TOTALE**	**€1.641.523,13**
Lettopalena	€ 8.719,73		

Provincia di L'Aquila *(Tabella 1.2)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Balsorano	€ 1.117,50	Prezza	€ 6.494,63
Barisciano	€ 1.220,28	Raiano	€ 158.861,76
Barrea	€ 12.221,15	Roccacasale	€ 4.393,75
Bugnara	€ 76.495,76	Prata D'Ansidonia	€ 36.637,19
Campo di Giove	€ 1.624,29	Roccapia	€ 56.741,48
Castel di Sangro	€ 789,38	San Vincenzo V. R.	€ 33.806,89
Castelvecchio Subequo	€ 7.707,22	Scanno	€ 8.942,05
Celano	€ 8.718,83	Scontrone	€ 7.212,32
Cerchio	€ 2.828,12	Secinaro	€ 16.454,87
Civitella Alfedena	€ 51.279,09	Tione degli Abruzzi	€ 6.086,68
Civitella Roveto	€ 3.365,03	Villalago	€ 3.032,78
Corfinio	€ 7.035,64	Villetta Barrea	€ 21.594,57
Opi	€ 89.094,25	Vittorino	€ 54.252,96
Pescocostanzo	€ 175.935,58	**TOTALE**	**€ 853.944,05**

Provincia di Pescara *(Tabella 1.3)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Abbateggio	€ 8.056,32	Popoli	€ 40.214,77
Alanno	€ 35.157,55	Roccamorice	€ 37.659,06
Bolognano	€ 35.724,87	Rosciano	€ 21.037,36
Frittoli	€ 14.713,47	Sale	€ 133.547,73
Bussi sul Tirino	€ 3.029,83	Sant'Eufemia a Maiella	€ 286,63
Carpineto D. Nora	€ 913,10	Scafa	€ 5.436,60
Castiglione a Casauria	€ 37.373,63	Serramonacesca	€ 24.182,21
Catignano	€ 3.408,10	Tocco a Casauria	€ 5.423,22
Città S. Angelo	€ 7.746,85	Torre de'Passeri	€ 5.934,42
Collecorvino	€ 3.329,60	Turrivalignani	€ 15.281,15
Pescosansonesco	€ 25.536,68	Vicoli	€ 464,88
Pietranico	€ 1.333,05	**TOTALE**	**€ 465.791,08**

Regione Molise

Provincia di Isernia *(Tabella 1.4)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Agnone	€ 496.895,39	Macchiagodena	€ 10.779,49
Cantalupo del Sannio	€ 22.146,03	Miranda	€ 3.448,28
Carovilli	€ 64.552,99	Montaquila	€ 11.544,82
Carpinone	€ 161,90	Monteroduni	€ 2.528,17
Castelpetroso	€ 6.103,90	Pesche	€ 267.231,17
Castel San Vincenzo	€ 12.619,33	Pescolanciano	€ 36.150,56
Castelverrino	€ 49.518,78	Pescopennataro	€ 11.417,40
Civitanova del Sannio	€ 23.967,79	Pietrabbondante	€ 11.128,02
Conca Casale	€ 110.726,29	Rocchetta A Volturno	€ 125.156,35
Filignano	€ 241,29	San Pietro Avellana	€ 15.494,65
Frosolone	€ 3.873,43	Sant'Agapito	€ 66.803,15
Isernia	€ 32.506,32	Santa Maria del Molise	€ 19,56
Roccasicura	€ 96,06	Sessano del Molise	€ 372.28
Macchia d'Isernia	€ 115.379,46	**TOTALE**	**€1.500.862,86**

Regione Lazio

Provincia di Frosinone *(Tabella 1.5)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Acquafondata	€ 30.993,31	Paliano	€ 45.964,15
Alatri	€ 4.210,52	Pescosolido	€ 34.308,25
Alvito	€ 15.366,52	Piedimonte San Germano	€ 12.281,15
Equino	€ 40.763,84	Pignataro Interamna	€ 187.613,58
Arce	€ 382.153,72	Pofi	€ 53.714,44
Boville Enrica	€ 2.358,68	Pontecorvo	€ 39.048,45
Broccostella	€ 42.021,87	Posta Fibreno	€ 65.082,29
Campoli Appennino	€ 6.042,61	Rocca D'Arce	€ 3.850,08
Casalattico	€ 224,77	Sant'Ambrogio sul Garigliano	€ 9.296,96
Casalvieri	€ 286.652,78	San Giorgio a Liri	€ 3.325,72
Castelliri	€ 63.618,12	San Giovanni Incarico	€ 5 893,47
Castelnuovo Parano	€ 8.937,05	Santopadre	€ 1.905,66
Castrocielo	€ 35.812,74	San Vittore del Lazio	€ 198,66
Col felice	€ 10.517,95	Terelle	€ 23,06
Colle San Magno	€ 46.804,25	Torre Cajetani	€ 7.351,89
Coreno Ausonio	€ 33.077,46	Torrice	€ 12.323,24
Esperia	€ 37.282,80	Trevi nel Lazio	€ 12.121,29
Fermentino	€ 1.648,50	Vallemaio	€ 5.308,61
Fontechiari	€ 423.792,76	Vallerotonda	€ 5.090,72
Frosinone	€ 42.354,94	Vicalvi	€ 73.841,48
Isola del Liri	€ 170.732,74	Villa Santa Lucia	€ 446.566,65
Monte San Giovanni Campano	€ 16.541,00	Viticuso	€ 46.174,05
		TOTALE	**€2.773.192,78**

Regione Campania

Provincia di Caserta *(Tabella 1.6)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Alife	€ 6.078,31	Gioia Sannitica	€ 159,51
Allignano	€ 32.007,48	Grazzanise	€ 243,05
Aversa	€ 694.603,50	Gricignano d'Aversa	€ 22.290,53
Baia E Latina	€ 7.230,71	Liberi	€ 1.492,20
Bellona	€ 1.627,52	Mignano Monte Lungo	€ 21.408,46
Chiazzo	€ 18.095,64	Parete	€ 954,90
Calvi Risorta	€ 14.653,53	Piana di Monte Verna	€ 11.191,63
Capua	€ 39.669,56	Piedimonte Matese	€ 6.230,50
Cerinola	€ 4.061,06	Pietravairano	€ 31.576,87
Casagiove	€ 17.704,71	Pignataro Maggiore	€ 7.096,60
Casal Di Principe	€ 3.876,03	Pratella	€ 15.481,55
Casapesenna	€ 2.663,23	Recale	€ 6.712,18
Caserta	€ 156.545,15	Rocca D'Evandro	€ 795.686,94
Castel Campagnano	€ 51,75	Roccamonfina	€ 38.913,15
Castel Volturno	€ 147.105,01	Rocchetta e Croce	€ 21.633,74
Ciorlano	€ 63.014,24	San Gregorio Matese	€ 554,98
Conca della Campania	€ 19.878,59	San Marcellino	€ 1.051,44
Curti	€ 1.692,50	Santa Maria a Vico	€ 85.623,05
Dragoni	€ 35.334,78	Santa Maria Capua V.	€ 106.181,56
Falciano del Massico	€ 3.017,51	San Prisco	€ 96.650,85
Fontegreca	€ 9.648,51	Sant'Arpino	€ 19.553,06
Formicola	€ 3.873,85	Sparanise	€ 188,62
Francolise	€ 271,29	Tora e Piccilli	€ 9.342,65
Frignano	€ 3.039,20	Trentola Ducenta	€ 8.287,49
Gallo	€ 25.192,51	Villa Literno	€ 5.729,54
Galluccio	€ 26.304,79	Vitulazio	€ 28.928,65
Giano Vetusto	€ 2.728,93	**TOTALE**	**€2.683.134,59**

Art. 2.

Le assegnazioni disposte in favore dei comuni di seguito elencati per il finanziamento degli interventi di riparazione leggera relativa alla riattazione del patrimonio edilizio privato ad uso agricolo ricadente nell'ordinanza n. 318 dell'8 agosto 1984, sono revocate per il complessivo importo di € 3.575.248,71 nella misura di seguito indicata:

Regione Abruzzo

Provincia di Chieti *(Tabella 2.1)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Fara Filiorum Petri	€ 14.510,89	**TOTALE**	**€ 14.510,89**

Provincia di L'Aquila *(Tabella 2.2)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Ateleta	€ 5.628,48	Ortona dei Marsi	€ 4.670,84
Civitella Roveto	€ 16.137,21	Pescocostanzo	€ 25.306,90
Opi	€ 3.743,57	Scanno	€ 32.577,06
		TOTALE	**€ 88.064,06**

Provincia di Pescara *(Tabella 2.3)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Bolognano	€ 644,32	Manoppello	€ 24.062,24
Civitaquana	€ 12.119,69	**TOTALE**	**€ 36.826,25**

Regione Molise

Provincia di Isernia *(Tabella 2.4)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Cerro Al Volturno	€ 24.923,13	Pozzilli	€ 1.454,06
Isernia	€ 62.232,77	Rocchetta A Volturno	€ 13.118,21
Macchia d'Isernia	€ 4.945,59	Sant'Agapito	€ 355,22
Montenero Val Cocchiera	€ 77,26	Scapoli	€ 5.159,62
Monteroduni	€ 7.526,31	**TOTALE**	**€ 119.792,17**

Regione Lazio

Provincia di Frosinone *(Tabella 2.5)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Acquafondata	€ 7.581,59	Posta Fibreno	€ 56.228,94
Alvito	€ 5.080,49	Ripi	€ 18.191,16
Equino	€ 22.072,53	Rocca d'Arce	€ 8.638,46
Arpino	€ 5,22	Sant'Andrea del Garigliano	€ 28,15
Broccostella	€ 18.075,99	San Biagio Saracinisco	€ 36,15
Campoli Appennino	€ 72,23	San Donato Val Comino	€ 6.436,79
Cassino	€ 139,24	Sant'Elia Fiumerapido	€ 232,41
Col felice	€ 10.753,15	San Vittore del Lazio	€ 11.746,99
Fontechiari	€ 13.552,66	Settefrati	€ 638,24
Isola del Liri	€ 19.419,30	Sora	€ 12.911,42
Piedimonte San G.	€ 4.519,12	Vicalvi	€ 2.324,06
Pignataro Interamna	€ 15,49	**TOTALE**	**€218.699,78**

Regione Campania

Provincia di Caserta *(Tabella 2.6)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Alife	€ 15.668,35	Piedimonte Matese	€ 16.831,95
Bellona	€ 39.629,40	Pietravairano	€ 3.049,41
Caianello	€ 17.600,91	Pignataro Maggiore	€ 47.749,23
Chiazzo	€ 14.635,00	Pontelatone	€ 9.089,93
Calvi Risorta	€ 16.002,93	Recale	€ 10.435,01
Cancello ed Arnone	€ 55.198,20	Rocca d'Evandro	€ 109.126,36
Capriati Al Volturno	€ 629,78	Ruviano	€ 11.836,81
Capua	€ 4.301,81	Sant'Angelo d'Alife	€ 7.260,06
Castel di Sasso	€ 17.756,25	Santa Maria La Fossa	€ 15.096,27
Castel Volturno	€ 24.485,62	Sessa Aurunca	€ 37.990,36
Galluccio	€ 21.158,06	Sparanise	€ 32.185,28
Grazzanise	€ 29.241,21	Tora e Piccilli	€ 3.463,57
Pastorano	€ 34.011,22	Vitulazio	€ 2.613,43
		TOTALE	**€ 597.046,41**

Regione Umbria

Provincia di Perugia *(Tabella 2.7)*

Comune	Importo	Comune	Importo
Assisi	€ 51.796,42	Monte S.M. Tiberina	€ 41.705,64
Bastia Umbra	€ 81.646,09	Nocera Umbra	€ 135.003,19
Bevagna	€ 12.345,31	Perugina	€1.130.881,49
Cannara	€ 5.972,31	Pietralunga	€ 37.709,58
Citerna	€ 25.583,31	San Giustino	€ 4.487,53
Corciano	€ 91.335,40	Scheggia Pascelupo	€ 211,57
Costacciaro	€ 129.754,22	Sigillo	€ 107.694,47
Foligno	€ 147.298,78	Spello	€ 29.119,29
Fossato di Vico	€ 18.075,36	Spoleto	€ 198.871,94
Gualdo Tadino	€ 10.385,12	Valfabbrica	€ 97.092,47
Magione	€ 19.734,41	Valtopina	€ 67.436,86
Marciano	€ 56.168,39	**TOTALE**	**€2.500.309,15**

Art. 3.

L'importo di € 10.993.388,05, riveniente dalla revoca di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è riassegnato in favore delle regioni sottoindicate, nella misura ivi indicata, per il proseguimento degli interventi di riparazione e/o ricostruzione di cui all'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 2005, ricadenti nelle priorità d'intervento «A» e «B equiparato ad A»:

(Tabella 3.1)

Regione	Euro (€)
Abruzzo	€ 3.100.659,46
Molise	€ 1.620.655,03
Lazio	€ 2.991.892,56
Campania	€ 3.280.181,00
TOTALE	*€ 10.993.388,05*

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare il restante importo di € 2.500.309,15, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04430

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 aprile 2006.

Deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, ed il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, recanti norme, rispettivamente, sul servizio delle guardie particolari giurate e sugli istituti di vigilanza;

Visti l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, e l'art. 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente i servizi di sicurezza sussidiaria nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi;

Viste le richieste formulate congiuntamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali delle guardie particolari giurate firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria;

Considerato che i servizi di vigilanza attribuiti alle guardie particolari giurate a norma delle disposizioni delle leggi n. 217 del 1992, e n. 155 del 2005 sopra richiamate, ovvero dei regolamenti o provvedimenti amministrativi che vi hanno dato rispettiva attuazione, nonché quelli di scorta valori, quelli notturni e quelli di vigilanza e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili costituiscono servizi di sicurezza sussidiaria per i quali è ammissibile, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto, l'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003, sopra indicato, in quanto il loro svolgimento si inserisce in un quadro di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle autorità di pubblica sicurezza e richiede, di norma, una stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la loro contestuale presenza;

Ritenuto di dover consentire nello svolgimento dei predetti servizi di sicurezza sussidiaria una flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro delle guardie giurate coerente con il quadro normativo ed amministrativo sopra delineato e con le esigenze operative richieste;

Ritenuto altresì che debba spettare alla contrattazione nazionale di categoria ed agli altri strumenti contrattuali di assicurare il rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per quanto attiene ai servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, finalizzata ad una più flessibile organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per il miglior perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza, è ammessa esclusivamente:

per i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;

per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;

per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.

2. Per i servizi di cui al comma 1, i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Alla medesima contrattazione nazionale ed agli strumenti contrattuali di gestione dell'orario di lavoro da questa previsti è, altresì, demandata, per la totalità dei servizi, la possibilità dell'applicazione delle deroghe di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 2.

1. È fatta salva la facoltà della competente autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di prescrivere più favorevoli articolazioni del servizio delle guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza.

2. Le disposizioni del presente decreto e degli accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma 2, non possono, in ogni caso, costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'art. 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della funzione pubblica
BACCINI

06A04435

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantotto giorni, relativi all'emissione del 13 aprile 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 37316 e n. 37326 del 5 aprile 2006, che hanno disposto per il 13 aprile 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 37316 e n. 37326 del 5 aprile 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 aprile 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 aprile 2006 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,329 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,971 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 26.833.280,00 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 14 luglio 2006; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2007, ammonta a € 257.499.891,00 per i titoli a trecentosessantotto giorni con scadenza 16 aprile 2007.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,391 ed a 99,080 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 97,210 ed a 96,021 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04467

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2006.

Revoca del decreto 5 gennaio 2006, relativo all'attività di controllo sanitario antidoping, svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 3, comma 1 della predetta legge n. 376 del 2000, che istituisce presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza e controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, e ne stabilisce le competenze;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 gennaio 2006, relativo all'attività di controllo sanitario antidoping svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2006, con il quale è stata sospesa dal 1° febbraio al 31 marzo 2006 l'efficacia di detto decreto ministeriale 5 gennaio 2006, nel presupposto che, per le esigenze operative connesse ai XX Giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed ai Giochi paraolimpici invernali di Torino 2006, il coordinamento nel settore fra le funzioni di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 e le competenze del Comitato olimpico internazionale (CIO) dovesse realizzarsi attraverso l'inserimento del Presidente della Commissione nazionale per la vigilanza ed il controllo sul doping nella Commissione incaricata

dal Comitato olimpico internazionale (CIO) dei controlli contro il doping nell'ambito di tali eventi sportivi, che avrebbe dovuto provvedervi nella composizione così conseguentemente integrata;

Considerati i positivi risultati ottenuti dal predetto inserimento nella Commissione incaricata dal Comitato olimpico internazionale (C.I.O.), che hanno assicurato un sereno e corretto svolgimento dei recenti giochi olimpici e paraolimpici invernali di Torino;

Preso atto dell'adesione già espressa dal Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. riguardo all'ulteriore adozione di tale soluzione operativa per la realizzazione dei controlli contro il doping negli eventi sportivi olimpici e internazionali organizzati in Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 5 gennaio 2006, citato in premessa, è revocato.

2. Ai fini del coordinamento tra le funzioni di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 e le competenze del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e delle Federazioni sportive internazionali (F.I.), il presidente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'art. 3, comma 1 della predetta legge, partecipa ai lavori delle strutture deputate ad effettuare i controlli antidoping per eventi sportivi internazionali che si svolgono in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

Il Ministro (ad interim)
BERLUSCONI

06A04525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2006.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del c.p.c.;

Vista la nota dell'Associazione degli industriali di Mantova, datata 23 marzo 2006, con la quale viene designata la dott.ssa Federica Barbieri, in sostituzione del membro effettivo sig. Orio Pistoni, quale membro in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

La dott.ssa Federica Barbieri dell'Associazione degli industriali della provincia di Mantova, è nominata componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro.

Mantova, 29 marzo 2006

Il direttore provinciale reggente
NICASTRI

06A04324

DECRETO 5 aprile 2006.

Sostituzione di due componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2005, concernente la costituzione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, per il periodo di un quadriennio;

Viste le lettere in data 20 dicembre 2005 e 3 gennaio 2006 con le quali il prof. Maurizio Dallocchio e il dott. Michele Masini hanno, rispettivamente rassegnato le dimissioni dall'incarico di componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Ritenuto di dover sostituire i predetti componenti dimissionari con la dott.ssa Gianna Barbieri e il dott. Massimo Bordignon.

Decreta:

La dott.ssa Gianna Barbieri e il dott. Massimo Bordignon sono nominati componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, in sostituzione del prof. Maurizio Dallocchio e il dott. Michele Masini, dimissionari.

I nuovi componenti rimarranno in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A04529

DECRETO 21 aprile 2006.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 « Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'articolo 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e stabilisce la nuova composizione dei Comitati provinciali INPS;

Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede INPS di Imperia;

Acquisita la nota di dimissione del sig. Paglieri Rinangelo, rappresentante della CNA;

Preso atto della comunicazione di nomina del nuovo rappresentante, effettuata dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa in data 5 aprile 2006 prot. 4437, con la quale si rende noto la nomina del sig. Micolucci Giancarlo;

Decreta:

Il sig Micolucci Giancarlo della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - associazione provinciale d'Imperia, è nominato membro effettivo del Comitato provinciale INPS di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Imperia, 21 aprile 2006

Il direttore provinciale: PARISI

06A04326

DECRETO 24 aprile 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo all'istituzione del Comitato provinciale INPS e delle relative Commissioni speciali;

Visto il decreto n. 62 del 10 aprile 2002 del direttore della Direzione provinciale del lavoro, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Frosinone e le Commissioni speciali in seno allo stesso;

Vista le circolari ministeriali nn. 31/89 e 33/89 rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali si danno istruzioni agli Uffici provinciali del lavoro sulla ricostituzione del Comitato provinciale INPS sulla base della legge 88/89;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detti Organi secondo le disposizioni di cui agli articoli 44 e 46 per scadenza dei termini del quadriennio;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, riguardante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visti i dati forniti dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativi ai settori economici operanti nella Provincia;

Ottemperato a quanto disposto dal 2º comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Individuati nell'industria, nell'artigianato, nel commercio e nell'agricoltura i settori economici interessati;

Considerato, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del precedente articolo 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in Provincia;

Sentite le organizzazioni sindacali nella seduta del 30 marzo 2005;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Rilevato che detti criteri sono stati individuati nei seguenti:

1. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi collettivi provinciali ed aziendali;

2. partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro nonché ai collegi di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970;

3. partecipazione alla composizione di organismi collegiali operanti, a vari livelli, in provincia;

4. svolgimento di pratiche trattate dai vari patronati emanazione delle organizzazioni sindacali;

5. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

6. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

7. Per i datori di lavoro, numero delle aziende associate e numero dei lavoratori da esse dipendenti.

Tenuto conto che tra i predetti criteri quello di cui al punto 6) non può essere rilevato oggettivamente dall'Ufficio, in quanto dati dichiarati dalle parti interessate;

Ritenuto che i dati ricavabili dagli altri criteri avanti elencati sono direttamente rilevabili dagli atti di Ufficio e che i dati stessi sono da considerarsi effettivamente concreti, attendibili ed obiettivi;

Atteso che per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro i criteri di valutazione del grado di rappresentatività, oltre che in quelli sopraelencati, in quanto compatibili, devono altresì individuarsi massimamente nel numero delle aziende associate e nel numero dei lavoratori da esse dipendenti;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. U.G.L. e CIDA;

per i datori di lavoro: Confindustria Frosinone - Federlazio - Unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone;

per i lavoratori autonomi: Federazione provinciale dei coltivatori diretti - Confederazione italiana agricoltori - Unione provinciale agricoltori - Unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone - Confesercenti - Confederazione nazionale artigianato - Unione artigiani ciociari - Confartigianato - Unione artigiani italiani;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale INPS di Frosinone, per la durata di anni quattro, il Comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

1) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Galeone Donato, nato a Leporano il 24 giugno 1932;

Ricci Lauro, nato a Santopadre il 25 ottobre 1930;

Brait Maria Pia, nata a Ceprano il 26 luglio 1957;

Fracasso Domenico, nato a Marzano Appio il 24 maggio 1940;

Cipolla Gabriele, nato a Vallecorsa il 24 settembre 1949;

Menichelli Leandro, nato a Colleferro il 26 agosto 1946;

Vitaterna Fernando, nato a Castro dei Volsci il 18 marzo 1941;

Ceccarelli Mario, nato a Frosinone il 14 giugno 1945;

Iannarelli Mario, nato a Belmonte Castello il 1° settembre 1950;

Manzi Gaetano, nato a Fondi il 30 agosto 1937;

per i dirigenti d'azienda: Giacometti Giuseppe, nato a Roma il 20 marzo 1930;

2) rappresentanti dei datori di lavoro:

Testa Franco, nato a Frosinone l'8 febbraio 1948;

Maura Lorenzo, nato a Frosinone il 3 agosto 1959;

Papetti Mario, nato a Frosinone il 24 maggio 1929;

3) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Sperduti Vincenzo, nato a Frosinone il 5 gennaio 1959;

Papetti Leopoldo, nato a Frosinone il 4 luglio 1964;

Toti Carlo, nato a Ripi il 6 dicembre 1938;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

5) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Frosinone;

6) il direttore della sede provinciale INPS di Frosinone.

Art. 2.

Sono ricostituite le seguenti tre commissioni speciali, per la durata di anni quattro, che opereranno in seno al comitato provinciale INPS di cui all'art. 46, terzo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composte:

a) commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Sperduti Vincenzo, nato a Frosinone il 5 gennaio 1959 - presidente;

Longo Michelina, nata a Pastena il 1° gennaio 1947;

Mancini Mario, nato a Morolo il 25 aprile 1951;

Pesoli Guglielmo, nato a Anagni il 27 giugno 1963;

Mazzocchi Mauro, nato a Paliano il 1° gennaio 1945;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Frosinone;

il direttore della sede provinciale INPS di Frosinone;

b) commissione per l'artigianato:

Toti Carlo, nato a Ripi il 6 dicembre 1938 presidente;

Cortina Giovanni, nato a Ceprano il 10 dicembre 1968;

Di Ponio Paolo, nato a Cassino il 1° aprile 1939;

Arduini Enza, nata a Caivano il 26 marzo 1961;

Paniccia Benito, nato a Veroli il 15 luglio 1957;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Frosinone;

il direttore della sede provinciale INPS di Frosinone;

c) commissione per gli eserecenti attività commerciali:

Papetti Leopoldo, nato a Frosinone il 4 luglio 1964 - presidente;

De Angelis Letizia, nata in Australia il 17 febbraio 1963;

Caterino Pier Luigi, nato a Frosinone l'11 giugno 1947;

Chiappini Antonio, nato a Frosinone il 28 marzo 1930;

Pinto Gerardo, nato a Frosinone il 26 settembre 1947;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Frosinone;

il direttore della sede provinciale INPS di Frosinone.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La sede dell'I.N.P.S. di Frosinone è incaricata di dare immediata esecuzione al presente decreto.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, 24 aprile 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A04327

DECRETO 26 aprile 2006.

Sostituzione di alcuni componenti del Comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale si è proceduto alla costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 11/2002 del 17 ottobre 2002, con il quale è stato nominato membro in rappresentanza dei lavoratori, per conto della C.G.I.L. di Lodi, il sig. Sergio Gandolfi;

Vista la lettera pervenuta in data 20 aprile 2006, con la quale la C.G.I.L. di Lodi ha comunicato le dimissioni, in data 25 ottobre 2005, del sig. Sergio Gandolfi, designando in sua sostituzione il sig. Marco Folli;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

Viene nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, quale membro in rappresentanza dei lavoratori, per conto della C.G.I.L. di Lodi, il sig. Marco Folli in sostituzione del sig. Sergio Gandolfi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 26 aprile 2006

Il direttore provinciale reggente: CERFOGLI

06A04388

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Latina.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale n. 45, del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Stefania Pascucci per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Latina;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Stefania Pascucci, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Latina;

Decreta:

La dott.ssa Stefania Pascucci è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Stefania Pascucci

Istruzione Diploma di maturità , anno 1984.

Votazione 50/60

Studi universitari Economia e Commercio - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Sociologia – Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Esami conseguiti Biennio facoltà **Economia e Commercio** 1986-1988:

1. Ragioneria Generale ed Applicata I
2. Ragioneria Generale ed Applicata II
3. Merceologia
4. Tecnologia dei Cicli Produttivi
5. Istituzioni di Diritto Pubblico
6. Diritto Pubblico dell'Economia
7. Diritto Regionale
8. Diritto Internazionale

Facoltà di **Sociologia** 1° anno Università "La Sapienza" Esami conseguiti:

1. Storia Contemporanea modulo 40 ore
2. Storia Contemporanea modulo 20 ore
3. Istituzioni Sociologia modulo 40 ore

4. Istituzioni Sociologia modulo 20 ore
5. Istituzioni Diritto Pubblico modulo 40 ore
6. Istituzioni Diritto Pubblico modulo 20 ore
7. Psicologia Sociale modulo 40 ore

Lingue straniere

Inglese, livello buono e ottima traduzione scritta

Francese, livello buono e ottima traduzione scritta

Esperienza professionale

Dal 1987 e fino al 1996 ha svolto attività di **funzionario della Camera del Lavoro Uil** di Roma e del Lazio. In particolare addetta al Centro Studi con incarico di ricerca e di studio **del mercato del lavoro.**

Dal 1988 e fino al 1990 **componente di C.R.I.** (Commissione Regionale per l'Impiego) in qualità di componente di sottocommissioni di seguito elencate presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e M.O.:

- Confindustria
- Federlazio
- Intersind
- Ania
- Assicredito
- Servizi

Le sopra elencate commissioni, istituite con Legge 863/84, svolgevano funzioni di controllo progetti di formazione e lavoro.

Dal 1990 e fino al 1994 (intero mandato congressuale) ha svolto la carica di: **SEGRETARIO GENERALE** UILTA UIL PROVINCIALE di Roma per il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero delle imprese industriali e artigiane.

Componente del Comitato Centrale della Categoria nazionale UILTA UIL dal 1990 al 1994.

Componente del **Coordinamento Nazionale Donne** UILTA UIL dal 1990 al 1994.

Firmataria di Contratti Collettivi Nazionali del settore tessile abbigliamento e calzaturiero aderenti Confindustria, Confapi e il settore Artigiano per il **quadriennio 1991-1995.**

Firmataria di contratti e accordi integrativi aziendali di multinazionali quali Playtex Italia S.p.A. di Pomezia (Rm), Ethicon di Pratica di Mare (Rm) e di altre medio piccole presenti nella provincia di Roma nel periodo 1990 – 1994.

Svolgimento delle **relazioni politico-industriali**, trattative aziendali (piattaforma contrattuale, problematiche del lavoro, integrativi aziendali, interpretazioni contrattuali).

Conoscenza **procedure di Cassa Integrazioni Guadagni**: casi di intervento Cigo (ordinaria) e casi di intervento Cigs (straordinaria), legge 223/91.

Esperienza casi di aziende in crisi e procedure da attivare: **mobilità, contratti di solidarietà, licenziamenti collettivi, lavori socialmente utili, legge 223/91.**

Conoscenza disposizioni normative del mercato del lavoro: **Legge n. 196/97 "Pacchetto Treu", lavoro interinale, borse di lavoro e lavori di pubblica utilità, apprendistato, decentramento politiche attive del lavoro, riforma del collocamento ecc.**

Ampia conoscenza **ultima riforma del mercato del lavoro Legge "Biagi".**

Esperienza sindacale nella gestione dei casi di crisi aziendali per **Amministrazione Controllata, Concordato Preventivo e Fallimento.** Esempi di aziende: Contir S.p.A. di Cecchina Pavona (Rm), La Mimosa di Vicovaro Mandela (RM).

Dal 1991 e fino al 1994 **responsabile Ufficio Vertenze e conciliazioni** categoria sindacale Uilta provinciale di Roma: trattative, discussioni, transazioni delle vertenze sia individuali che collettive. Deposito della firma presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Roma.

Responsabile di **Arbitrati**, art. 7 legge n. 300/70 (provvedimenti disciplinari nei confronti dei **lavoratori e delle lavoratrici**), presso l'Ufficio provinciale del Lavoro e M.O. di Roma. Deposito della firma presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Roma. Durata incarico: 1990-1994.

Responsabile Gestione Bilancio di categoria, preventivo e consuntivo. Durata incarico: 1990 – 1994.

Responsabile **Coordinamento Donne regionale** Uil di Roma e del Lazio e della categoria Uilta Provinciale, relazioni politico-sindacali, interventi in seminari e in convegni a livello a livello regionale e nazionale. Periodo: 1990 – 1995.

Interpretazioni della **materia legislativa**: parità uomo-donna legge 1204/71, 903/77, 125/91, 196/00, legislazione comunitaria e tutele contrattuali donne lavoratrici. Durata incarico: 1988-1996.

Pubblicazioni

Dal 1994 e fino al 1996 responsabilità e organizzazione di seminari e formazione per dirigenti sindacali. Interventi, pubblicazioni, relazioni politiche e tecniche di seguito elencate:

- **Seminario "Le buone "azioni" dei lavoratori".**

  Roma, 28 ottobre 1994, sala B. Buozzi, L.go

  Ascianghi, 5.

  Pubblicazione *"Azionariato dei lavoratori dipendenti – il dibattito nella Uil"* Edizioni Gaspodini 1994, ricerca dal titolo "Perché lavoratori azionisti – nota informativa" curata dalla sottoscritta.

- **Seminario "Sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese ruolo del sindacato".**

  Pomezia, 14 marzo 1995, presso SIT.ELE.EL. Via Mandarini, 8.

  Ha curato le relazioni e l'organizzazione del seminario.

- **Incontro-dibattito "Lavoro flessibile, tutela dei lavoratori e occupazione: un incontro possibile?"**

  Roma, 18 luglio 1995, presso Centro Congressi Cavour.

  Ha curato la relazione e l'organizzazione tecnica.

- **Conferenza stampa della Uil di Roma e del Lazio: "nota su situazione vigilanza ispettiva dell'Ispettorato del Lavoro di Roma e del Lazio.**

  Roma, 6 luglio 1995, presso sede sindacale.

  Ha curato ed elaborato la nota sulla vigilanza ispettiva .

COMPONENTE DI COMMISSIONI LAVORO

Componente Commissione Provinciale Lavoratori a domicilio, presso l'Ufficio provinciale del Lavoro e M.O., Via C. de Lollis, 12. Periodo: 1994-1996. Vari i decreti di nomina del Ministero del Lavoro.

Componente effettivo della Commissione Provinciale per l'Impiego, con decreto n. 18 del 27 marzo 1995, presso l'Ufficio provinciale del Lavoro e M.O., Via C. de Lollis, 12 Roma. Vari i decreti di nomina del Ministero del Lavoro.

Firmataria dei C.C.N.L. di categoria, settore tessile abbigliamento calzaturiero, settore industria e artigianato, rinnovati nel 1991.

Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza dell'Ispettorato del lavoro. Periodo: 1988 – 1996.

Componente Comitato Centrale Uil di Roma e Lazio. Periodo: 1989 – 1996.

PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE

Anno 1989

Francoforte, presso DGB sul tema: ***"Gli stati membri della Comunità Economica Europea".***

Anno 1994

Anagni (Fr), presso sede Enfap, organizzato dal Ceintec Lazio sul tema: ***"Innovazione tecnologica e sistemi di garanzia della qualità nelle imprese nel Lazio".***

Anno 1994

Mentana (Rm), in collaborazione con la Commissione della Comunità Economica Europea sul tema: ***"occupazione: obiettivi ed azioni del Libro Bianco e dell'accordo del 23 luglio".***

Anno 1995

Roma, ***corso informagiovani***. Aggiornamento su la materia legislativa riguardante il mercato del lavoro. Strategie della comunicazione.

Anno 1996

Roma, corso organizzato da Retravailler su ***"Tecniche della comunicazione".***

DOCENZE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dal mese di gennaio 1997 **incarichi di collaborazione professionale DOCENZE con l'Istituto di formazione professionale IAL** di Roma e del Lazio, per i corsi di seguito elencati:

- Docente per il corso "*Esperto Area del Personale e Organizzazione Aziendale*". Corso DLD post laurea, presso il C.F.P. di Roma, V.le Romania, 32. Materia: Legislazione del lavoro e contrattualistica. Aprile 1997.

- Docente per il corso "***Analisti fabbisogni formativi***", presso il C.F.P. di Roma, Via Monte Cervialto, 152 Roma. Materia: contrattualistica e mercato del lavoro.

- Tutor per il corso "***Tecnico di Back Office***", presso il C.F.P. Ial di Roma, V.le Romania, 32 Roma. Maggio/ novembre 1997.

- Tutor per il corso "***Assistenza per la nuova imprenditoria***", presso il C.F.P. Ial di Roma, V.le Romania, 32 Roma.

- Docente per il ***ciclo di conferenze*** tenutesi presso scuole secondarie superiori del XXI° distretto, nel mese di dicembre 1997. Materia: orientamento al lavoro e tipologia mercato del lavoro.

- Docente corso ***"Esperto area del personale e organizzazione aziendale"***. Corso DLD post laurea, presso C.F.P. Ial V.le Romania, 32 Roma. Materia: legislazione del lavoro e contrattualistica. Giugno 1998.

- Docente ***corso organizzato dall'EBLA (Ente Bilaterale)***, presso Federlazio di Roma, per lavoratori in contratto di formazione e lavoro. Materia: legislazione del lavoro e contrattualistica. Luglio 1998.

- Docente ***"Orientamento al lavoro"*** (F.S.E.) per corsi Ial da dicembre 1998 a luglio 1999, da settembre a luglio 2000 nell'ambito di tutta la regione Lazio;

- Docente per formazione teorica ***lavoratori in contratto di apprendistato*** presso Federlazio tramite FORMARE. Materia: legislazione del lavoro e contrattualistica. Periodo: da maggio a dicembre 1999;

- Docente corso III livello (post lauream) ***"Esperto area personale e organizzazione aziendale"***. Corso DLD presso C.F.P. Ial V.le Romania, 32 Roma. Materia: legislazione del lavoro e contrattualistica. Periodo: aprile/maggio 1999, aprile/maggio 2000;

- ***Tutor stage aziendale e aula corso "Esperto area del personale e organizzazione aziendale"***. Periodo: Giugno 1999, maggio/giugno 2000;

- Docente corso III livello (post lauream) "***Esperto area del personale e organizzazione aziendale"***. Corso DLD presso C.F.P. Ial V.le Romania, 32 Roma. Materia: legislazione del lavoro e contrattualistica. Periodo: giugno/luglio 2001.

- ***Tutor stage aziendale e aula corso "Esperto area del personale e organizzazione aziendale"***. Periodo: ottobre/novembre/dicembre 2001.

- Docente presso IAL di Roma e Lazio Via Levio corso "*Apprendisti autisti Trambus e Sita*". Materie: Legislazione del lavoro – disciplina del rapporto di lavoro. Periodo: marzo 2002.

- Docente presso IAL di Roma e Lazio- Via Bardanzellu corso "*Apprendisti Trambus e Sita*". Materie: Legislazione del Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro. Periodo: marzo 2002.

- Docente presso IAL di Roma e Lazio corso "*Nuove Competenze per il Reinserimento. Donne al Lavoro*". Materie: Legislazione del lavoro – Disciplina del rapporto del lavoro. Periodo. Marzo 2002.

✓ **Attività di consulenza:**

E' iscritta all'Albo dei Collaboratori, Consulenti e Docenti dell'Agenzia Lazio Lavoro dal 2003.

ATTIVITA' GIORNALISTICA

E' **Giornalista Pubblicista** dal 2004.

Iscrizione **Ordine Nazionale dei Giornalisti** (Regione Lazio-Molise) di Roma.

E' **corrispondente de "Il Tempo" edizione Lazio Nord** – Cronaca di Rieti dal mese di aprile 2004.

Scrive di attualità, sociale, **pari opportunità, discriminazioni**, politico, istituzionale, sindacale, economico.

Ha avuto una Rubrica settimanale su **"Il Tempo"** dal titolo "**Pari & Dispari"** su temi: sociali, **pari opportunità, discriminazioni**, politici, istituzionali, economici. Elenco articoli sintetico:

30.04.2004 *Donna medico umana e professionale;*

07.05.2004 *Storia di Paola, licenziata durante la gravidanza*

14.05.2004 *Elezioni, in marcia l'esercito rosa*

22.05.2004 *Quote rosa pianeta misterioso*

29.05.2004 *Antonella fra Ater e Comune*

18.06.2004 *L'impegno sociale di Sophia*

28.06.2004 *Mondiali militari di volo le donne in prima linea*

04.07.2004 *Donne in politica mosche bianche*

ATTIVITA' GIORNALISTICA STORICA:

Collaborazione giornalistica con la rivista nazionale **"Consumi e Società" di Coop Italia dal settembre 1996 AL 2001** su temi

economici, finanziari, sociali, mercato del lavoro, cooperazione, distribuzione, consumatori. Pubblicazione dei seguenti articoli:

- Azionisti e lavoratori: quali diritti? Ottobre 1996.
- Il gran ribaltone delle carte di credito. Febbraio 1997
- L'impresa donna. Luglio 1997
- L'Euro bussa al Bancoposta. Marzo 1998.
- Più impresa e più sociale uguale crescita. Marzo 1998.
- Se l'Euro smonta la burocrazia. Maggio 1998.
- Il consumatore invisibile. Novembre 1998.
- 14 domande all'Europa. Gennaio 1999.
- Come nascono i parchi dei bambini. Marzo 1999.
- La Terza Università studia l'impresa Coop. Maggio 1999.
- Merce mia non ti conosco. (Nuovo Consumo). Aprile 1999.
- Ecolabel piace poco all'impresa. Novembre 1999.
- Per Ecolabel anche l'incentivo. Gennaio 2000.
- Una flessibilità vera a misura di tutti. Gennaio 2000.
- La "mossa" sui prezzi. Settembre 2000.
- Le donne nella lega delle cooperative. Maggio 2001.
- Cacciatori di inganni. Ottobre 2001.
-

Comitato di redazione del quindicinale "Roma Lavoro" dal 1988 al 1990 edito dalla Uil di Roma e del Lazio. Temi: **mercato del lavoro.**

Collaborazione con il mensile "Dimensione lavoro" dal 1987 al 1989. Temi: **lavoro, donne, sindacale.**

Testata: **"IL CORRIERE DI RIETI"**- (QUOTIDIANO)
Rubrica Settimanale: "Pianeta Donna" in qualità di Vice Consigliera di Parità Provincia di Rieti. Periodo: da luglio 2002 a luglio 2003. Più di 40 articoli pubblicati settimanalmente su temi riguardanti la **parità e le pari opportunità, le discriminazioni**, socio economici. Elenco articoli tecnici su parità e pari opportunità in allegato al curriculum vitae*

ATTUALMENTE

Nomina di <u>Consigliera di Parità (supplente) della provincia</u> di <u>Rieti</u> con Decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità 15 maggio 2001.

Svolge funzioni operative presso l'Ufficio del Consigliere di Parità della Provincia di Rieti – Via Salaria, 3 - dal mese di giugno 2001.

<u>Attività espletate in qualità di consigliera di parità:</u>

- Organizzazione, funzionamento dell'Ufficio, attività di consulenza al pubblico e alle imprese, legge 903/77, legge 53/00, 125/91, 196/00 normativa di tutela degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro;

Attività convegnistica:

- Ha organizzato in qualità di Ufficio e Consigliera di Parità

supplente il convegno e mostra itinerante fotografica, gioielli e sculture sul modello della parità con il Patrocinio della **Provincia di Rieti e la partecipazione dell'Istituto d'Arte di Rieti** (docenti e studenti) "**Giornata 8 marzo**" – Dibattito su "*Pari Opportunità: diritti* e *valori*", svolto nell'Aula Consiliare della Provincia di Rieti. Data. 8 marzo 2002. Intervento sul ruolo della donna nei diritti civili.

- Ha organizzato in qualità di Ufficio e Consigliera di Parità (s) presso la **Provincia di Rieti** : La Tavola Rotonda su "***L'integrazione tra native e migrate: una risorsa di genere***", presso Aula Consiliare Provincia di Rieti il 17 dicembre 2002. Intervento istituzionale sul ruolo delle donne migranti nel reatino.

- Ha partecipato in qualità di relatore Consigliera di Parità (s) provinciale di Rieti alla Tavola Rotonda: "***Donne: politica e istituzioni – quali prospettive con la riforma dell'articolo 51***" – Sala del Consiglio Comune di Rieti – 8 marzo 2003.

- Ha organizzato in qualità di Ufficio e Consigliera di Parità (s) provinciale di Rieti **il Convegno 8 marzo 2004** – con il Patrocinio della Regione Lazio – Assessore alla Cultura – del Comune di Rieti – su la presentazione del **progetto (durata 8 mesi)** Primo concorso scuole medie inferiori e superiori: "***Quale cultura delle pari opportunità uomo donna ci consegna il terzo millennio***".

- Ha organizzato e promosso in qualità di Ufficio e di Consigliera di Parità assieme alla **Presidenza del Consiglio della Provincia di Rieti e dalla Consulta Femminile Regionale del Lazio** per la valorizzazione della donna nel campo dell'arte il BANDO DI CONCORSO "***Solidarietà espressa nell'ambito della produzione fotografica, grafica, pittorica e di manifesti***" . maggio 2002

Iniziative sulla parità:

- Ha organizzato e promosso in qualità di Ufficio e Consigliera di Parità (s) provinciale di Rieti la raccolta di firme su tutto il territorio e presentarle all'Ambasciata della Nigeria a Roma per **SAFIYA** – la donna nigeriana, accusata di adultero e condannata alla lapidazione

- Ha promosso in qualità di Ufficio e Consigliera di Parità (s) molte iniziative legate alla cultura dell'imprenditoria giovanile e femminile nella provincia di Rieti, fornendo alle parti sociali e imprenditoriali i dati sul fenomeno elaborati dall'Ufficio.

- Ha promosso in qualità di Ufficio e Consigliera di Parità (s) nel mese di dicembre 2001 un Tavolo istituzionale per parlare di "azioni posite", ossia la progettazione per realizzare interventi che favoriscono la parità uomo donna nelle aziende. Hanno partecipato i maggiori rappresentanti del mondo del lavoro:

Assindustria, Federlazio, Cna, Associazione dei Commercianti, Confartigianato. Illustrazione progetti finanziati dal Ministero del Lavoro con la Legge n. 125/91.

Pubblicazioni:

- Libro Associazione Sherazade "***non sapevo nemmeno cosa significava Ciao***" – voci di donne migranti – intervento della Consigliera di Parità – luglio 2003.

Attività svolte in qualità di Consigliera di Parità :

- **Monitoraggi** su vari temi:

occupazione e disoccupazione maschile e femminile anni 1999- 2000 - 2001;
scolarizzazione maschile e femminile e analisi di ricadute occupazionali di genere 1999- 2000 - 2001;
lavoro sommerso 1999 – 2000 - 2001;
occupazione e disoccupazione per fasce di età e per sesso 1999 – 2000 - 2001;
Analisi e percentuali delle donne in politica e copertura delle cariche politico-istituzionale nel territorio provinciale di Rieti, anno 2003
Territorio analizzato: la provincia di Rieti. Rielaborazioni dati forniti dal Centro per l'Impiego di Rieti e Poggio Mirteto, Direzione Provinciale del Lavoro, sezione Lavoro e Ispettorato.
Pubblicazioni a cura dell'Ufficio e della Consigliera di Parità (s) provinciale di Rieti.

- **Monitoraggio parziale (pubblicazione a cura dell'Ufficio e della Consigliera di Parità provinciale di Rieti)** delle aziende con più di 100 dipendenti sulla situazione maschile e femminile in applicazione a quanto previsto all'**art. 9 legge 125/91.**

- **Rapporto biennale sulla composizione dell'organico uomo donna ai sensi dell'art. 9 della legge 125/91 presentato alle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL nel mese di novembre 2002** e agli organi di stampa.
  Pubblicazione a cura dell'Ufficio e della Consigliera di Parità (s) provinciale di Rieti

- **Incontri con le parti sociali** (Unione Industriali, Federlazio, CNA, Confcommercio, Coldiretti etc. e organizzazioni sindacali) sulle tematiche della parità e delle pari opportunità. In particolare per la promozione delle azioni positive **(legge 125/91)**, congedi parentali (**legge 53/00**) e imprenditoria femminile (**legge 215/92).**

- Incontri istituzionali con vari Comuni della provincia di Rieti per la **promozione delle azioni positive negli enti locali**.

- Trattazione di **casi** segnalati all'Ufficio di discriminazioni di genere **(trasferimenti, mobilità, incentivi, avanzamenti di carriera, mobbing)** lavoratori imprese private che pubbliche.

- Trattazione di caso individuale con la procedura prevista per le **"azioni in giudizio" art. 8 dlgs. 196/00.**

- Consulenza e pareri su presentazioni di **progetti su "azioni positive"** (legge 125/91) presentati da organizzazioni datoriali ed Enti pubblici.

✓ **AZIONI IN GIUDIZIO**

Applicazione dell'art. 8 del dlgs. 196/00, che ha sostituito l'art. 4 della legge10 aprile 1991, n. 125. E' stato portato a buon fine un caso di discriminazione indiretta, seguito in qualità di consigliera di parità (s) attraverso la presentazione di un ricorsó d'urgenza di fronte al giudice. La sottoscritta consigliera ha risolto positivamente la tutela del caso seguito. Giugno 2005.

FORMAZIONE:

Ha seguito con formula propositiva i ***seminari per le consigliere di parità tenuti dall'ISFOL*** nei giorni 20- 21 maggio, 23 – 24 settembre 2004 e nell'anno 2005. Attestato di partecipazione.

COMPITI ISTITUZIONALI:

Componente di **RETE NAZIONALE** delle Consigliere di Parità.

E' stata componente **Gruppo di Lavoro "*Formazione e Comunicazione*"** della Rete Nazionale Anni 2002/2003 di Rete Nazionale. Rapporto 2003 Ministero del lavoro, presentato a Venezia – Convegno Aspasia - novembre 2003.

E' componente attualmente dal 2004 e fino ad oggi del **Gruppo di Lavoro *"Le Consigliere di parità e l'autonomia locale – Funzionamento degli Uffici delle Consigliere di Parità"***.

Componente della **Commissione di concertazione Lavoro Provincia** di Rieti 2002- 2003.

****

Autorizzo il trattamento dei dati personali come previsto dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni di legge in materia.

Aggiornato : anno 2005.

In Fede
Stefania Pascucci

- elenco articoli pubblicati su il "Corriere di Rieti" dal 2002 al 2003 – Rubrica sulle Pari Opportunità "Pianeta Donna":

18.07.2002	*Maternità, le tutele delle lavoratrici passano ora ai papà;*
01.08.2002	*Lavoro più flessibile: le aziende favoriscono la vita familiare;*
08.08.2002	*Cultura della paternità: molte innovazioni sul principio della parità;*
15.08.2002	*Ecco tutte le tutele contro i licenziamenti Che discriminano la lavoratrice dipendente;*
22.08.2002	*"La maternità non costa nulla alle imprese perché a pagare è l'Inps";*
29.08.2002	*Lavoro al femminile ma in fabbrica si viene assunte per basse qualifiche*
05.09.2002	*Lavoro femminile: conta la "qualità" non la "quantità";*
12.09.2002	*Come difendersi dalle discriminazioni sul posto di lavoro;*
19.09.2002	*Molestie sessuali: non c'è una normativa capace di combattere questo fenomeno;*
26.09.2002	*Quando il trasferimento di fatto i connotati del mobbing;*
03.10.2002	*Con "Azioni Positive" la parità uomo-donna entra in azienda a tutti gli effetti;*
17.10.2002	*Reddito minimo, un'occasione da non perdere;*
31.10.2002	*Il ruolo decisivo svolto dai Comitati di Pari Opportunità;*
14.11.2002	*Esistono ancora differenze salariali in base al sesso;*
21.11.2002	*Dal Parlamento Europeo una nuova Direttiva sulla parità di trattamento per l'accesso al lavoro;*
28.11.2002	*La povertà è sempre più femminile;*
05.12.2002	*Ma il vero nodo per la crescita resta la formazione;*
12.12.2002	*Dai nuovi statuti regionali occasione per una politica davvero al femminile;*

09.1.2003	*Tutti in pensione a 65 anni: ma per il gentil sesso rendimenti più bassi;*
16.1.2003	*Pari opportunità per crescere la nostra società;*
23.1.2003	*Più formazione e nuovi incentivi per favorire le neo imprenditrici;*
30.1.2003	*Maggiore sicurezza nelle aziende per le lavoratrici in maternità;*
06.2.2003	*Le donne studiano di più ma trovano lavoro meno facilmente dei colleghi maschi;*
13.2.2003	*Pioggia di contributi per le imprese che sostengono la reale flessibilità;*
20.2.2003	*Il servizio civile diventa realtà anche per il "gentil sesso";*
27.2.2003	*Le pari opportunità sono un'occasione che non va sprecata;*
06.3.2003	*Tutte a lezione per apprendere le pari opportunità;*
13.3.2003	*Forte discriminazione quando si accede ad un posto di lavoro;*
20.3.2003	*Quando la donna viene sfruttata per vendere prodotti;*
27.3.2003	*Tre giorni al mese retribuiti per lavoratrici che assistono disabile in famiglia;*
03.4.2003	*Legittimo il licenziamento ma senza discriminazioni;*
10.4.2003	*Permessi retribuiti ai genitori adottanti;*
17.4.2003	*Una questione democratica la presenza femminile nelle politiche locali;*
24.4.2003	*In un ambiente di lavoro è bene usare sempre il buon senso;*

01.5.2003	*Donne meno sicure nei luoghi di lavoro;*
08.5.2003	*Lavoro flessibile per accudire i propri figli;*
15.5.2003	*Il lavoro femminile non può essere rinuncia alla maternità o soltanto sofferenza;*
22.5.2003	*Le costruzioni un settore con forti discriminazioni;*
29.5.2003	*La maternità è riscattabile ai fini della pensione anche al di fuori di un regolare rapporto di lavoro;*
04.6.2003	*Anche per un'imprenditrice la sostituzione per maternità;*
12.6.2003	*La discriminazione spesso non è palese ma è ugualmente forte;*
19.6.2003	*La causa di matrimonio per licenziare una donna è nulla e comporta riammissione in servizio;*

06A04432

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 - 4ª serie speciale - del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Adele Maria Pirro per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Macerata;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Adele Maria Pirro, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Macerata;

Decreta:

La dott.ssa Adele Maria Pirro è nominata Consigliera di parità supplente della provincia di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

ADELE MARIA PIA PIRRO

STATO CIVILE
Coniugata

STUDI

Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Volonta' di Roma anno 1975.
Diploma di Assistente Comunita' Infantili- Istituto IRIS VERSARI- Cesena
Laurea in Scienze della Formazione-"Esperto nei processi formativi" Urbino-
Tesi su "Valori, Conoscenze, Competenze: le Risorse Umane "Chiave" Strategica del Terzo Millennio".votazione 110/110.
Laureanda in Scienze Politiche- indirizzo Politico Economico Università di Macerata.

Cultore della materia all'Università di Urbino, Facoltà di Psicologia –prof. Franco Foschi-Medicina del Lavoro-anni 2001-2002

CORSI DI FORMAZIONE

Frequenza a corsi di formazione di specializzazione nel settore della creazione d'impresa, strumentazione finanziaria, progettazione e gestione percorsi formativi .
Anno 1998 -Amm.ne Prov.le di Macerata-Il monitoraggio e la valutazione ex ante, in itinere ed Ex post dei processi e degli interventi formativi.

Anno 1999- COINFORM-MARCHE- I nuovi scenari istituzionali -
Regione Marche- La Formazione Integrata Superiore:i percorsi IFTS e la sperimentazione 1999/2000"- Ancona –12 novembre 1999
FORMAPER –Milano- "Formazione Formatori e Consulenti per la Piccola Impresa" ore 120
PROVINCIA DI MACERATA- Seminario su: "Progetto Athena-Riconoscimento dei Crediti Formativi e Accreditamento delle strutture formative". Luglio 2000.
AIF-Associazione Italiana Formatori –ottobre 2000- "L'arte di apprendere".
I.R.R.S.A.E –MARCHE- novembre 2000- Ancona- I programmi europei Socrates II-Leonardo-Gioventù.
REGIONE MARCHE-Tolentino novembre 2000- I nuovi sistemi di accreditamento:il progetto Athena
PROVINCIA DI MACERATA- giugno 2001-Garanzie dei diritti e sviluppo dell'Economia:rafforzare la qualità del Sistema Formativo Integrato-

AIF MARCHE – marzo 2002- Ancona- "Lo sviluppo delle competenze dei formatori dalla valutazione alla certificazione".
AIF MARCHE –aprile 2002- Università di Urbino- Fare Formazione-
AIF MARCHE- maggio 2002-Università di Ancona- Le nuove frontiere della formazione:FAD

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Francese- Inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ambiente Dos,Windows 95,Word,Excel, Power Point.
Attestato WORD avanzato anno 1998 Scuola Regionale di Macerata
PATENTE ECDL (European Computer Driving Licenze)-Word avanzato-Access-Execell-Power Point-Internet-

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI

Ordine dei Giornalisti delle Marche cat. Pubblicisti dal 1983
FERPI- Federazione Relazioni Pubbliche – dal 1995
AIF-Associazione Italiana Formatori- dal 1996
Fondazione Marisa Bellisario dal 1997
FIPED- Federazione Italiana Pedagogisti dal 2001

ALTRI ALBI
Iscritta dall'anno 2001 alla long list dei valutatori Servizio Formazione Professionale della Provincia di Siena al n. 5
Iscritta nell'anno 2001 all'elenco Regionale delle Marche dei Coordinatori di Ambito previsto dalla Legge Quadro di Riforma del Welfare locale (legge 328/2001) e della normativa regionale.
Iscritta dal 2003 nell'Elenco dei Rilevatori per il sistema delle indagini statistiche della Regione Marche.

PUBBLICAZIONI ED INTERVENTI

Gestione della parte redazionale di un film di 3 ore su "La cooperazione nelle Marche" acquistato e trasmesso dalla RAI 3 ed utilizzo dello stesso per un ciclo di lezioni all'interno delle scuole medie della prov. di Macerata.
Redazione del libro "Storia della Cooperazione"
Ricerca documenti e realizzazione editoriale di "Guidaverde" itinerari turisti ed agrituristici nell'entroterra maceratese nell'anno 1987.
Realizzazione per l'emittente TVRS di un ciclo di trasmissioni sulle nuove opportunita' occupazionali per il settore femminile e sugli strumenti finanziari anno 1987.
Realizzazione negli anni 89/90 di convegni a livello regionale per l'avvio di politiche di job creation per il settore femminile in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio.

Interventi in qualita' di relatrice su convegni a livello regionale e nazionale nei settori:agriturismo-valorizzazione e tutela dei prodotti tipici- sviluppo rurale-sviluppo opportunità settore femminile- innovazione e creazione di nuove imprese-
Realizzazione del depliants promozionale della Confcooperative di Macerata.
Redazione della "Raccolta Strumenti Finanziari" utilizzato presso Istituti di Credito delle Marche.
Realizzazione della Guida distribuita nell'anno scolastico 2000/2001 in tutte le scuole superiori della Provincia di Macerata a tutti gli insegnati all'interno del progetto Orientamento Scuola Mondo del Lavoro finanziato dall'Amministrazione Provinciale di Macerata alla Confcooperative Marche.
Produzione testi e regia della videcassetta "Impresa, imprenditori e cooperative della terra maceratese" –studi e considerazioni sull'orientamento scolastico- anno 2000-2001.
Produzione testi, ideazione e coordinamento di della trasmissione "FORMAZIONE –LAVORO" in onda su TVRS anno 2001-2002 su incarico Provincia di Macerata.
Ideazione e coordinamento della pagina mensile su IL RESTO DEL CARLINO anno 2001-2002 per le iniziative di Formazione - Lavoro della Provincia di Macerata.
Pubblicazione:"L'animazione strumento di sviluppo delle Comunità Locali" ed. GAL Sibillini Marche.
Pubblicazione:"Una bussola per il lavoro"
Pubblicazione "Creaimpresa"
Pubblicazione "Vademecum Europa"

INCARICHI

-Presidente di cooperative nel settore agrituristico e di servizi sin dal 1975
-Presidente IRECOOP MARCHE ente di formazione della Confcooperative Marche dal 1989 al 1992
-Presidente AGRIVACANZE MARCHE- associazione agrituristica regionale dal 1991 al 1997
-Presidente dell'Associazione Formazione Donna dalla costituzione al 1996
-Componente supplente della Commissione Nazionale per la valutazione dei progetti sulla legge 125 –Pari Opportunita'- dal 92 al 95 in rappresentanza delle organizzazioni cooperative.
-Presidente e successivamente componente dell'Associazione CIF – Centro Italiano Femminile per la prov. di Macerata.
-Consigliere del Consorzio 5A Nel Segno della Storia
-Componente Collegio Sindacale A.I.F. – Associazione Italiana Formatori- di Milano dal 1997 al 1999.
-Presidente dal 1995 della societa' cooperativa ISVI –Istituto per la cooperazione allo sviluppo-
-Direttore responsabile dei periodici L'IDEA dell'AVIS/AIDO di Macerata -'L'AQUILONE Informazione- e MONTAGNA VIVA della Comunità Montana di Camerino.
-Componente Comitato di Concertazione Amm.ne Prov.le di Macerata Servizio Formazione Professionale dal 1998.
-Componente del "Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile" istituito dal Ministero Industria presso le Camere di Commercio ai sensi della legge 215/92 dall'anno 2000.
-Componente del Consiglio Regionale della Confcooperative Marche dal febbraio 2000.
-Referente per conto della IG- OSSERVATORIO DONNA - per gli Sportelli informativi attivati dalla Comunità Montana di Camerino e dalla Confcooperative di Macerata dall'anno 1999.
-Componente del Comitato Provinciale Pari Opportunità -Amministrazione Prov.le di Macerata dal 2000-
-Componente dal 2000 Consiglio Direttivo Federcultura Marche.

-Consigliere Regionale del C.I.F. (Centro Italiano Femminile) dal 2000
-Presidente dal 1992 al 2002 dell'Associazione Pallavolo Montecassiano ed attualmente consigliere.
-Presidente dal luglio 2001 della Consulta Comunale sullo sport al Comune di Montecassiano
-Consigliere AIF MARCHE dall'ottobre 2001
-Componente dal settembre 2002 della C.P.L. –Commissione Pro.le Lavoro –Provincia di Macerata
-Presidente dal 2004 della cooperativa sociale di tipo B NETWORK

- ATTIVITA' LAVORATIVA

-dal settembre 75 al giugno 1982
dipendente Consorzio AGRICOOP-
ruolo: responsabile settore paghe e contributi
promozione cooperative agricole ed agrituristiche
responsabile settore femminile

-dal luglio 1982 al dicembre 1989
funzionario Unione Provinciale delle Cooperative di Macerata
ruolo: responsabile stampa, formazione, promozione cooperative femminili e sociali

-dal novembre 1989 all'aprile 1993
-presidente IRECOOP MARCHE – ente di formazione della Confcooperative Marche
ruolo:- responsabile ricerca e progettazione formativa per la Regione Marche
-raccordi con la sede nazionale e le altre sedi regionali
Coordinamento didattico nei corsi di formazione
Progettazione e gestione percorsi formativi Comunitari
Progettazione e gestione di percorsi formativi per quadri della Confcooperative
Iniziative specifiche per il settore femminile.

-dal maggio 1993 ad oggi

-libera professione nei settori:
RISORSE UMANE: studio e predisposizione di progetti di formazione- selezione- coordinamento .didattico percorsi formativi - Organizzazione stage- rendicontazione ecc.

DOCENZA- docenze all'interno di corsi di formazione sulle seguenti aree:
-BUSINESS PLAN
-DIRITTO COMUNITARIO
-COMUNICAZIONE
-MANAGEMENT
- POLITICHE FORMATIVE
- POLITICHE OCCUPAZIONALI
- STRUMENTAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA

STRUMENTAZIONE FINANZIARIA- sintesi della legislazione –consulenza ad enti Pubblici e privati.

ACCOMPAGNO NELLA CREAZIONE D'IMPRESA- tutor per neo aziende

STAMPA E P.R. – direttore responsabile newsletter - programmazione inteventi integrati Stampa e p.r per pmi ed enti pubblici.

SVILUPPO SOSTENIBILE - agriturismo- turismo rurale- nuove opportunita' Di sviluppo per le aree rurali interne- valorizza Zione prodotti tipici, nuone opportunita'U.E. ecc.

Animazione.

Avvio nel dicembre 2001 di FUTURE CONSULTING (Finanziamenti-Formazione-Informazione-Comunicazione)- www.futureconsulting.it

ALCUNI LAVORI

-Realizzazione di una GUIDAVERDE –itinerari turistici- negli anni 1989-90 con n. 6 animatori nelle aree interne della prov. di Macerata.
-Progettazione-coordinamento –gestione e rendicontazione per conto dell'IRECOOP MARCHE –ente di formazione della Confcooperative Marche per il periodo 1990-1995 di n. 85 corsi di formazione per occupati e disoccupati nella Regione Marche.
-attivita' di promozione del Programma Comunitario Leader I sino alla partecipazione diretta alla costituzione delle due societa' assegnatarie dei Fondi Comunitari di Sarnano (CONSORZIO 5 A NEL SEGNO DELLA STORIA" e Cingoli (COLLI ESINI SAN VICINO).
-Coordinamento del gruppo di ricerca per la rilevazione delle potenzialita' turistiche nelle aree ob. 5b all'interno del programma LEADER I del CONSORZIO 5 A NEL SEGNO DELLA STORIA in collaborazione con la cooperativa RESCO assegnataria dell'azione.
-Studio e coordinamento all'interno del programma LEADER I per il CONSORZIO 5 A NEL SEGNO DELLA STORIA della misura sulla valorizzazione e tipicizzazione dei prodotti agroalimentari con la redazione di 3 disciplinari finali di produzione.Predisposizione della richiesta alla Regione Marche per il rilascio della DOP ed IGIP per il ciauscolo, pecorino e lenticchia.
-Progettazione ,gestione e coordinamento per conto dell'Associazione Formazione Donna di n. 3 corsi per "Donne Imprenditrici" realizzati ad Ascoli Piceno ed Ancona negli anni 1990-1992.
-Progettazione per conto del Consorzio 5 A Nel Segno della –Storia, dell'intera misura sulla formazione professionale all'interno del Programma Comunitario Leader.
-Coordinamento e gestione per conto della societa' cooperativa ISVI di n. 3 corsi nel settore turistico,. Comunitario e delle pubbliche relazioni. ed accompagno delle allieve di un corso nella successiva costituzione d'impresa interamente femminile anni 1995-1996.
-Responsabile coordinamento delle attivita' formative dei gruppi Leader del Centro Italia.
-Addetta stampa e pubbliche relazioni per il CONSORZIO 5 A NEL SEGNO DELLA STORIA dal 93 al 96
-Studio e realizzazione degli Sportelli di Animazione Socio Economica di San Ginesio e Camerino in collaborazione con le Comunita' Montane I ed L e l'Amministrazione Prov.le di Macerata attivati per il periodo di gestione dei progetti Leader con gli animatori del GAL .
-Progettazione e gestione di n. 2 corsi di cui uno interamente al femminile con il Programma 93603416 del Ministero del Lavoro per lavoratori in mobilita' in collaborazione con l'Agenzia Regionale per l'Impiego anno 1995.
-Progettazione e coordinamento didattico di n. 5 corsi nelle province di Macerata , Ancona per disoccupati tutti finalizzati alla creazione d'impresa anni 1995-96.

-Consulente della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dal 96 ad 1998 per la fornitura a tutte le sedi di Marche ed Umbria di consulenza su strumenti finanziari innovativi per le p.m.i.
-Collaborazione con la WELCOME di Rimini nel 1996 per iniziative di integrazione turistica Marche ed Emilia Romagna
-Consulente della Comunita' Montana I di Camerino dal 1996 ad oggi per il settore formazione e job creation, predisposizione progetti e programmi su leggi regionali, nazionali e Comunitarie.
-Consulente della Confcooperative di Macerata dal 1993 ad oggi per l'elaborazione di percorsi formativi finalizzati alla creazione d'impresa per le associate e per la riqualificazione dei quadri.
-Consulente Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici di Civitanova Marche e Recanati dal 1996 ad oggi nella progettazione e nell'accompagno per le iniziative formative.
-Progettazione e gestione della ricerca sulle aziende agrituristiche della Regione Marche assegnata dalla Regione Marche all'AGRIVACANZE MARCHE (Associazione agrituristica).
-Consulente p.m.i. prevalentemente nel settore artigianale , turistico , agricolo, servizi per progetti di finanziamento innovativi.
-Incarico da parte della Scuola Regionale di Tolentino per la progettazione di percorsi formativi brevi nei settori: certificazione qualita'- agriturismo- valorizzazione prodotti tipici anno 1998.
-Predisposizione del progetto per L.S.U. –lavori socialente utili-"SINERGIE" per Comunita' Montana I –Camerino nell'anno 1997.
-Ricerca commissionata dall'ARAS –Associazione Regionale Selvaggina- su 50 aziende di sommistrazione alimenti prov. di Macerata ed Ascoli Piceno per verificare i consumi di selvaggina.
-Incarico da parte del Istituto Bambin Gesu' di San Severino per la predisposizione del piano di comunicazione per il lancio del LICEO DELLA COMUNICAZIONE.
-Predisposizione e coordinamento progetti L.R. 31 art. 5- e L.R. 35 Comunita' Montana di Camerino
-Coordinatore progetto SINERGIE – Comunita' Montana di Camerino (LSU. Per n. 12 soggetti)
Attivita' di animazione socio economica di area (elaborazione e trasferimento informazioni-nuove tecnologie- creazione d'impresa- animazione- progetti trasnazionali – integrazione con programmi e progetti della Comunità Montana es. Serenità-GAL Stella dei Sibillini ecc.)
-Responsabile e coordinatore dello SPORTELLO PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO –Comunità Montana di Camerino dal gennaio 1999 al dicembre 2001-
-Predisposizione, somministrazione ed elaborazione della RICERCA-INTERVENTO per conto del GAL –Gruppo di Azione Locale "Sibillini Marche" periodo 1999-2001

-Progettazione e coordinamento didattico dei seguenti corsi F.S.E nell'anno 1999:
-Progettazione per le Comunita' Montane I di Camerino, L di San Ginesio, H di San Severino, G di Cingoli e "Del Subasio" di Nocera Umbra del P.OM. 930027 -Promozione della pari opportunita' tra uomini e donne"

-ADDETTO GRAFICO E TIPOGRAFICO-Cooperativa La Ragnatela-Recanati-
-MANAGER AZIENDALE(Tecnico Qualita'Nell'agroalimentare)-Comunita'Montana Camerino F.S.E.
-OPERATORE MULTIMEDIALE-Istituto Prof.le Civitanova Marche-
-ANIMATORE ECONOMICO-Confcooperative MC- FSE
-MANAGEMENT INTERNAZIONALE-Confcooperative MC-FSE
-COOP VERSO L'INNOVAZIONE –COINFORM MARCHE 236
-LINGUA INGLESE –Confcooperative Mc –F.S.E 1998
-MANGEMENT INTERNAZIONALE –Confcooperative MC

-COMUNICAZIONE E MARKETING SOCIALE –Isvi s.r.l- - progettazione
-OPERATORE SERVIZI TURISTICO CULTURALI-Isvi--progettazione
-DOCUP ob 5b –Progetti per formazione/Occupazione nei nuovi bacini d'impiego:
a-COMUNITA'MONTANA CAMERINO- progetto MANI D'ORO-
progetto MONTAGNA EVENTI 1

b-COMUNITA' MONTANA CINGOLI progetto MONTAGNA EVENTI 2
c-COMUNITA' MONTANA SAN GINESIO progetto MONTAGNA EVENTI 4

d-COMUNE DI SERRAVALLE DEL CHIENTI- progetto LODGING CATERING MANAGER

-Legge 215/92 UNION COOP- a.r.l. MC- progettazione e successivo coordinamento dei seguenti progetti:
-CORSO DI FORMAZIONE PER " DONNE IMPRENDITRICI"
-SERVIZI INFORMATIVI- ORIENTAMENTO- FINANZIARI- "SPORTELLO DONNA".
-Incarico nell'anno 1999 da parte del GAL "SIBILLINI MARCHE" sino al 31/12/2001 per l'attività di animazione, addetto stampa e responsabile attività formative.
-TECNICO INFORMAZIONE e STENOTIPISTA anni 2000-2001 –Confcooperative di Macerata
Anni 2000-2001
-Incarico Comunità Montana di Camerino per il coordinamento dell'Ufficio per la Promozione e Sviluppo del Territorio , le attività formative e la fornitura di servizi relativi alla strumentazione finanziaria a favore dell'ente.
-Programmazione e coodinamento per la presenza delle Comunità Montane di Camerino e San Severino e della Confcooperative di Macerata alla Rassegna Obiettivo Lavoro (marzo 2000)
-Progettazione e Coordinamento per Confcooperative di Macerata del progetto di Orientamento attivato all'interno di 30 Istituti Scolastici Superiori della provincia di Macerata con la partecipazione di tutte le parti sociali.
-Incarico da parte del Comune di Macerata per la gestione della rendicontazione finale progetto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Sociali progetto P.OM. "I percorsi dell'esclusione sociale"- Oltre gli ostacoli
-Tutur- nell'anno 2001 per le cooperative ROKKO.IT e SINERGIE
-ideazione e coordinamento della misura riferita al FSE 2000 per le azioni di informazione e pubblicizzazione assegnata dalla Provincia di Macerata alla Confcooperative.-
-Progettazione e coordinamento per conto della Comunità Montana di Camerino del corso FSE – Operatore Turistico-
-Progettazione e coordinamento per conto della Confcooperative di Macerata del corso Imprenditoria.
-predisposizione progetti ai sensi della legge 125 per la pari opportunità per conto della Provincia di Macerata (CONTADONNA) e della Confcooperative Marche (NETWORK).
-anno 2002- incarico per la gestione delle procedure per l'ACCREDITAMENTO delle strutture formative da parte di : SINERGIE s.r.l.- CONFCOOPERATIVE di Macerata- Comunità Montana di Camerino- Istituto Professionale di Stato di Civitanova Marche-Istituto Professionale alberghiero di Cingoli-

DOCENZE
anno scolastico 1987-88- ciclo di lezioni presso le Scuole Medie della Prov. di Macerata sulla conoscenza della cooperazione.
-ottobre – dicembre 1990 – IRECOOP MARCHE-(corsi:F.S.E- Agente Sviluppo Coop.ne-Agente Sviluppo turistico- Donne Neo imprenditrici)

-gennaio- marzo 1991- corso PIM per Imprenditori agrituristici San Ginesio
-marzo-aprile)94- Unione Industriali di Fermo (F.S.E -Imprenditrici donne)
-gennaio 1996- ISCOM DI RIMINI- Promoter del turismo culturale e dei beni artistici.
-marzo- giugno 97 –ISTITUTO PROF.LE RECANATI-(F.S.E -operatore turismo sociale)
-maggio –settembre 97- COMUNITA MONTANA I – CAMERINO- (F.S.E-operatore prodotti tipici e tradizioni rurali)
-marzo- ottobre 97-COOP.VA NATURAL COOP- FIASTRA-(F.S.E -animatore turistico)
-marzo –giugno 98-ISTITUTO PROF.LE DI CIVITANOVA MARCHE- (F.S.E-Tecnico grafico pubblicitario)
-aprile- settembre 1998-COMUNITA' MONTANA ZONA I – CAMERINO (F.S.E.- Animatore Economico- Esperto in economia ed impresa)-
-settembre-novembre 1998-COINFORM - Jesi- Tecnico Organizzazione aziendale
-ottobre-dicembre 1998-COINFORM MARCHE- Formazione a distanza
-dicembre 1998- COINFORM MARCHE –Iesi – Percorsi di qualita' nelle cooperative di servizi.
-marzo –ottobre –1999- COOP.VA LA RAGNATELA- Operatore grafico e tipografico
-aprile-settembre 1999- ISTITUTO PROFESSIONALE Civitanova- Operatore Multimediale-
-aprile-settembre 1999-COMUNITA' MONTANA CAMERINO-Manager Aziendale(Tecnico Qualita''nell'agroalimentare).
-luglio –novembre 1999- CONFCOOPERATIVE MC. –Tolentino- -Animatore Economico-
-luglio-dicembre 1999-CONFCOOPERATIVE MC. –MANAGEMENT INTERNAZIONALE-Macerata (FAD)
-settembre-novembre 1999-IFOR –Ancona- Operatore Servizi Informativi di Orientamento- -marzo-dicembre 1999- LA RAGNATELA di Recanati –Addetto Grafico e Tipografico-.
-dicembre 1999-COINFORM-Iesi- Percorsi di qualità per le cooperative-FAD-.
-settembre 99-luglio 00-COINFORM-Coop. verso l'innovazione FAD
-luglio 00-dicembre 01- Comunità Montana di Camerino : Manager Aziendale
-luglio 00-dicembre 00-Comunità Montana di Camerino- Programmatore Sistemi Elettronici per gli Usi-
-luglio 00-gennaio 01-Confcooperative – Tecnico Informazione
-giugno 00-dicembre 00-Istituto Prof.le –Operatore Tecnico Addetto Assistenza-
-luglio 00-maggio 01- Comunità Montana di Camerino- Mani D'oro
-luglio 00- maggio 01- Comunità Montana di Camerino- Montagna Eventi 1-1
-luglio 00-maggio 01- Comunità Montana Monti Azzurri- Montagna Eventi 3-
-luglio 00-maggio 01-Comunità Montana di Cingoli- Montagna Eventi 2-
-giugno 00-maggio 01- Comune di Serravalle –Lodging and Catering Manager
-maggio-luglio 01- Camera di Commercio di Macerata- imprenditoria
-settembre 00-maggio 01- Comune di Visso- Paolo da Visso
-novembre 00-maggio 01- docenze Istituti Superiori provincia di Macerata "Progetto Orientamento" per circa 600 ore e n. 29 classi.
-gennaio 01-aprile 2001- Comunità Montana di Camerino- Tecnico Organizzazione Gestione Aziendale - Formazione a distanza.
-dicembre 2001-maggio 2002- IFOR Ancona – Operatore Servizio Sociale di Base-
-febbraio-marzo 2002-IFOR Fabriano- Formazione e Progettazione Sportello Polifunzionale per Immigrati.
-gennaio 2002- marzo 2002- Istituto Professionale Sarnano – Orientamento all'avvio d'impresa-
-gennaio 2002- febbraio 2002- Istituto Tecnico Industriale di San Severino- Orientamento all'avvio d'impresa-
-Camera di Commercio di Macerata- Imprenditoria turisticq-maggio-luglio 2002
-settembre 2002-ottobre 2002- Comunità Montana di Camerino- Operatore Turistico-
-settembre 2002-ottobre 2002- Confcooperative di Macerata- Imprenditoria femminile-
-maggio-luglio 2002-Camera di Commercio di Macerata- Operatore Turistico

-anno 2003:
Procedure per l'accreditamento ai sensi del DM 166 dei seguenti Enti:

- *Comunità Montana di Camerino*
- *Istituto Professionale di Stato di Civitanova Marche e Recanati*
- *Liceo Classico –Recanati*
- *IFOR –Ancona*
- *Istituto Alberghiero –Cingoli*
- *Scuola Media p. Tacchi Venturi-Camerino*
- *Comune di Santa Maria Nuova (AN)*
- *Istituto Tecnico Industriale -Recanati*

-nov. 2002- luglio 2003- coordinamento corso MANAGEMENT della Cooperazione- Università di Macerata-UNCI-AGCI-CONFCOOPERATIVE-LEGACOOP-FORMARCHE
-dic. 2002-maggio 2003- ASSODONNA - corso per ORGANIZZATORE CONGRESSUALE
-

ALCUNI CLIENTI

-Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
-Confcooperative Marche- sede di Ancona
-Confcooperative sede di Macerata
-Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici di Civitanova
-Comunita' Montana zona I – Camerino
-Comunità Montana Monti Azzurri
-Comunità Montana zona G
-Scuola Regionale Alberghiera di Tolentino
-Cooperative di servizi- agricole- di produzione e lavoro ecc. operanti nella Regione Marche.
-Consorzio 5 A Nel Segno della Storia -Sarnano
-Istituto Bambin Gesu' –Liceo Linguistico e Socio Pedagogico di San Severino
-Consorzio ARCA UMBRIA. Gualdo Tadino
-Assoleader- Roma
-Ditta Faggiolati Pumps di Macerata.
-Cooperativa Sociale "La Ragnatela"
-Ditte: Lelio Giammario di Montecassiano – Selene di Montecassiano
L'Airone di Potenza Picena
Ciccarelli Sonia di San Severino Marche
Bracalenti Francesca –Montecassiano
Cooperativa Il Sentiero -Montecassiano
-Comune di Serravalle del Chienti – (MC)
-GAL "SIBILLINI MARCHE"
-COINFORM Marche –Ancona
-Partners – Iesi
-IMF – Istituto Marchigiano di formazione- Iesi
-Comune di Visso
-ASSODONNA .Pescara
-Comune di Santa Maria Nuova
-Atri

Si autorizza l'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e dichiaro di essere informata dei miei diritti ai sensi degli articoli 10-13 della legge medesima.

06A04433
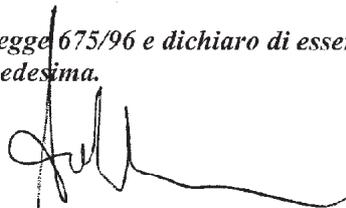
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2006.

Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 212, comma 23, del suddetto decreto, che prevede l'istituzione presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ravvisata la necessità di determinare gli aspetti procedurali relativi alla gestione dei registri, nel rispetto del principio di volontarietà dell'inserimento dei dati previsti dal citato art. 212, comma 23, da parte delle imprese;

Considerata comunque la necessità dell'integrale rispetto della disciplina vigente in tema di riservatezza, con particolare riguardo ai principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Considerato altresì che dalla tenuta dei registri non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente decreto norma la gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, istituiti presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli elementi identificativi delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, sono inseriti a seguito di specifica domanda avanzata dall'impresa interessata al Comitato nazionale gestori ambientali.

Art. 2.

Pubblicazione dei registri ed elementi identificativi delle imprese

1. I registri di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito http://www.albogestoririfiuti.it e contengono, per ciascuna impresa, i dati anagrafici identificanti l'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, le tipologie dei rifiuti gestiti ed i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, gli estremi identificativi dell'atto autorizzativo e le date di inizio dell'efficacia e di scadenza dell'autorizzazione, nonché ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa.

2. Il Comitato nazionale dell'albo mette a disposizione delle amministrazioni autorizzanti un sistema telematico per la ricezione delle informazioni secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

3. I protocolli, il formato dei dati, e le altre informazioni standard saranno definiti attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato regioni al fine di armonizzare il flusso in entrata ed in uscita delle reciproche informazioni.

4. L'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sarà effettuato almeno ogni trenta giorni, secondo delibera del Comitato nazionale gestori ambientali.

5. La pubblicazione dei registri di cui al comma 1 ha esclusivamente valore ricognitivo e di pubblicità notizia, e non sostituisce le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

6. Il Comitato nazionale dell'albo con cadenza almeno semestrale, e previa convenzione, trasmette i dati contenuti nei registri alle amministrazioni pubbliche interessate ed all'autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 3.

Pubblicazione iniziale dei registri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale l'elenco delle imprese con autorizzazione vigente alla data dell'invio con i medesimi contenuti di cui all'art. 2, comma 1. Le variazioni intervenute nel corso della validità dell'autorizzazione, il rilascio di nuove autorizzazioni o il loro rinnovo devono essere comunicati al Comitato nazionale dell'albo entro trenta giorni del loro verificarsi.

2. Le modalità di trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 potranno essere effettuate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 o con la trasmissione di copia cartacea dell'atto autorizzativo.

3. Nel caso di ritardo dell'amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.

Art. 4.

Divulgazione dei registri

1. La richiesta di inserimento nei registri, su base volontaria da parte delle imprese autorizzate, degli elementi identificativi delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, autorizza il Comitato nazionale dell'albo a rendere consultabili i registri oggetto del presente

decreto agli operatori, secondo le modalità fissate con specifica delibera del Comitato nazionale dell'albo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. I registri stessi sono disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i criteri fissati dal decreto legislativo stesso. Il Comitato nazionale dell'albo, con specifica delibera, determina le modalità di attuazione del presente comma.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. È fatto salvo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Alle spese di funzionamento degli albi di cui all'art. 1, comma i, si provvede con le entrate determinate ai sensi dell'art. 212, commi 16 e 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

06A04468

DECRETO 2 maggio 2006.

Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 117 della Costituzione, il quale, fra l'altro, stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza;

Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art. 202, comma 1;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità ed i termini secondo i quali le autorità di Ambito (nel seguito AATO) di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito decreto legislativo n. 152/2006) aggiudicano, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito decreto legislativo n. 267/2000), il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 201, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale (nel seguito ATO) di cui all'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO.

2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalità e termini disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.

Procedura di affidamento con gara della gestione del servizio

1. Le AATO sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo le modalità di cui al presente decreto.

2. Qualora l'affidamento della gestione del servizio abbia ad oggetto anche attività di costruzione di nuovi impianti si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3.

Ammissione alla gara

1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:

a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;

b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Le AATO escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

3. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) aver gestito servizi di gestione dei rifiuti urbani con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, consi-

derando, in caso di gestione di più segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti;

b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello previsto risultante dal calcolo indicato in allegato *A,* punto 2, come verrà specificato nel bando di gara;

c) possedere specifiche capacità tecnico-organizzative attestate in conformità a quanto indicato all'allegato *C* al presente decreto;

d) essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore svolgimento degli stessi ed al sistema tariffario più economico per gli utenti, con particolare riferimento alle capacità economico-patrimoniali e di accesso al credito e a condizione che ciò non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati.

5. Per le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), i requisiti di cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del 50% (cinquanta per cento). In tale evenienza non è obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati.

6. I concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicare anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatto comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.

7. Le AATO riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 4.

Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto del presente decreto i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione dell'AATO, hanno commesso grave negligenza o agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'AATO che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'AATO medesima;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 set-

tembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo.

3. Le condizioni di esclusione di cui al presente articolo sussistono nei riguardi di società, di consorzi o di associazioni temporanee di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) anche qualora le stesse riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, le AATO chiedono ai concorrenti, in caso di aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere, se del caso, la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5. Nel caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, l'AATO dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni.

Art. 5.

Termini e bando di gara

1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli elementi riportati all'allegato *B* del presente decreto, specificando:

a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, che dovrà essere congruo con le caratteristiche complessive della gara, ma comunque non inferiore a cinquantadue giorni;

b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione;

c) l'importo della cauzione, che dovrà risultare non inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione.

2. La cauzione, che può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetti, all'uopo abilitati, sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

3. Il bando di gara deve specificare che l'AATO può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

4. Il bando di gara deve specificare che i concorrenti possono presentare proposte di modifiche al Piano d'ambito, debitamente e dettagliatamente identificate e motivate, dalla cui adozione risultino particolari convenienze o miglioramenti per l'ATO con particolare riferimento alla tariffa del servizio ed al programma degli interventi.

5. Il bando di gara deve indicare che, prima della sottoscrizione del contratto di servizio da parte di una associazione temporanea di imprese, la stessa deve procedere alla costituzione di una società di capitali formata dai medesimi soggetti costituenti l'associazione, ferma restando la responsabilità solidale dei singoli aderenti all'associazione temporanea di imprese per le obbligazioni assunte dalla costituenda società.

6. Il bando di gara deve indicare le modalità di accesso alla documentazione, che deve essere consegnata, anche con modalità informatiche, da parte dell'AATO nonché le modalità di accesso ai luoghi e agli impianti esistenti.

7. Nel bando di gara deve essere previsto l'impegno dell'aggiudicatario ad ottemperare a quanto indicato all'art. 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.

8. Il bando di gara è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione interessata.

Art. 6.

Documentazione di gara

1. Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'AATO deve mettere a disposizione dei concorrenti:

a) il Piano di ambito di cui all'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo di tutti gli elementi ivi prescritti;

b) lo Schema di contratto di servizio predisposto dall'AATO in conformità allo schema tipo di cui all'art. 203, del decreto legislativo n. 152/2006;

c) la specificazione dei cespiti di proprietà pubblica da affidare in comodato, con indicazione specifica di loro eventuali passività;

d) le informazioni in ordine:

1. all'organizzazione del servizio alla data della pubblicazione del bando di gara, compresi i contratti in essere, il contenzioso, nonché tutte le altre informazioni circa le gestioni esistenti cui l'aggiudicatario dovrà subentrare;

2. alla ricognizione delle opere e degli impianti, con le necessarie precisazioni circa le capacità residue accertate e le eventuali necessità di adeguamento;

3. a ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante dall'AATO.

Art. 7.

Disciplina dell'offerta

1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al precedente art. 6 nonché sulle integrazioni, modificazioni e rettifiche che i concorrenti possono presentare nella proposta-offerta e che, a seguito dell'aggiudicazione, l'AATO potrà recepire nel proprio Piano di ambito. L'eventuale mancato recepimento non comporta modifica al rapporto con il soggetto aggiudicatario, avendo la modifica solo efficacia pubblicitaria verso i terzi.

2. L'offerta deve prevedere entrate tariffarie che nel periodo di durata del servizio abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal Piano d'ambito.

3. L'offerta deve esplicitamente prevedere l'impegno dell'aggiudicatario ad ottemperare a quanto indicato all'art. 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Criteri di aggiudicazione

1. L'offerta è valutata in base ai seguenti elementi, il cui valore relativo è espresso in parametri numerici da essere riportati nel bando di gara:

a) sicurezza e affidabilità degli impianti, del lavoro e del servizio, con particolare riguardo al rispetto delle normative ambientali;

b) organizzazione del servizio e delle attività di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia ai servizi di raccolta, anche differenziata, sia alle attività di trattamento e smaltimento;

c) condizioni ambientali e qualità del servizio;

d) miglioramento del piano economico-finanziario, comportante la riduzione del valore delle entrate tariffarie per la durata dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media;

e) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli obiettivi previsti dal Piano di ambito considerando anche eventuali miglioramenti della qualità del servizio;

f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, nell'obiettivo di miglioramento della relativa produttività, efficacia ed efficienza.

2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera *d)* dovrà essere almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma.

3. Nel caso in cui l'offerta, ai sensi dell'art. 202, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, riguardi la realizzazione di nuovi impianti e/o l'adeguamento di impianti esistenti, i criteri di valutazione tengono conto del valore previsto di tali interventi, anche considerando le tecnologie proposte e le relative misure di salvaguardia e di certificazione ambientale.

Art. 9.

Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione nominata dall'AATO dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime. La scelta dei membri della commissione è regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali.

2. La commissione è composta da un dirigente dell'AATO, che la presiede, e da altri due o quattro componenti scelti tra professori universitari di ruolo e/o esperti di qualificata e comprovata esperienza al fine di assicurare le opportune competenze in campo economico, giuridico e tecnico, ferme restando le norme generali di incompatibilità in merito.

3. Al termine della procedura di valutazione la commissione redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.

Art. 10.

Aggiudicazione e affidamento

1. L'AATO approva gli esiti della gara e provvede all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni, al soggetto risultato primo nella graduatoria, agli altri soggetti partecipanti ammessi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione competente e alla Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (nel seguito AVRIR) di cui all'art. 207 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. In coerenza con la documentazione di gara di cui al precedente art. 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, l'AATO e l'offerente classificato primo provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente comma 1, a stipulare la contratto di servizio; in difetto senza giustificato motivo, nei successivi quindici giorni l'AATO procede all'aggiudicazione in favore al secondo concorrente in graduatoria proseguendo, in caso di difetto, allo scorrimento della graduatoria.

3. Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, e prima della stipula del contratto di servizio di cui al precedente comma 2, lo stesso deve procedere alla costituzione di una società di capitali formata dai soggetti costituenti il raggruppamento.

4. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione da parte dei partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *e)*, sarà incamerata dall'AATO.

Art. 11.

Comunicazioni

1. Entro trenta giorni dalla data di stipula della contratto di servizio di cui al precedente art. 10, comma 1, l'AATO trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione competente ed all'A-VRIR:

a) copia completa degli atti di gara;

b) copia della contratto di servizio;

c) copia del Piano di ambito adeguato alle risultanze di gara.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO *A*

Punto 1. – Aliquote per il calcolo della popolazione servita minima, commisurata alla popolazione da servire, per l'ammissione alla procedura aperta:

N = Popolazione da servire		Aliquote	P = Popolazione minima per l'ammissione
1	400.000	0,4	P = 0,4 x N
400.001	800.000	0,3	P = 160.000+0,3x(N-400.000) (*)
Oltre 800.000		0,1	P = 280.000+0,1x(N-800.000) (*)

(*) La popolazione servita minima per l'ammissione è calcolata con il metodo a scaglioni: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente alla popolazione complessiva da servire e la parte di popolazione compresa in tale scaglione.

Punto 2. – Aliquote per il calcolo del fatturato medio annuo minimo, commisurato al fatturato previsto per il primo anno di gestione, per l'ammissione alla procedura.

R = Fatturato previsto per il primo anno di gestione (*) (milioni di euro)		Aliquote	F = fatturato medio annuo minimo (milioni di euro)
1	20	0,4	F = 0,4xR
20	40	0,3	F = 8+0,3x(R-20) (**)
Oltre 40		0,1	F = 14+0,1x(R-40) (**)

(*) Il fatturato che configura il valore superiore di ogni scaglione viene aggiornato con l'indice di adeguamento monetario prevedibile.

(**) Il fatturato medio annuo minimo per l'ammissione (desunto dall'ultimo triennio di attività del soggetto concorrente) è calcolato con lo stesso metodo a scaglioni descritto al punto 1: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente al fatturato previsto per il primo anno di gestione e la parte di fatturato compresa in tale scaglione.

ALLEGATO *B*

CONTENUTO DEL BANDO DI GARA

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'AATO, con l'indicazione geografica dell'ATO di riferimento.
2. Indicazione che si tratta di procedura aperta con adozione del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità definite dal presente Decreto.
3. Indicazione delle modalità e delle condizioni per la richiesta della documentazione di cui all'art. 6, nonché per l'accesso ai luoghi e agli impianti.
4. Descrizione dei servizi da fornire.
5. Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
6. Ammissibilità di varianti al Piano d'ambito.
7. Termine di durata dell'affidamento.
8. Termine ultimo di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di pubblicazione del bando, ed indirizzo cui esse vanno spedite.
9. Lingua o lingue in cui devono essere redatte le domande di ammissione, le offerte e la connessa documentazione.
10. Cauzione, garanzie richieste e condizioni fidejussorie.
11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
12. Indicazione della documentazione necessaria e di ogni altro documento che il soggetto aggiudicatore ritenga utile a dimostrare il possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all'art. 3.
13. Indicazione degli elementi di valutazione delle offerte di cui all'art. 8, con i relativi parametri espressi in valore numerico.
14. Data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

ALLEGATO *C*

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

La dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti può essere fornita mediante:

- l'elenco delle gestioni di servizi svolte negli ultimi due anni, con l'indicazione dell'area geografica di riferimento;
- l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti del concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, con la specificazione se facenti direttamente capo o meno al concorrente;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi due anni;
- la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio;
- la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, con riferimento alle serie di norme europee EN 29000 ed EN 45000.

06A04469

DECRETO 2 maggio 2006.

Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 189 del suddetto decreto, che disciplina la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

Considerato che ai sensi del comma 6 del predetto art. 189 l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di recupero e di smaltimento in esercizio, e ne assicura la pubblicità;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Considerato che ai sensi del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'APAT sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti:

a) effettuazione di attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

b) svolgimento delle funzioni concernenti, fra l'altro, la protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato, inoltre, che all'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61, le attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente consistono, tra l'altro:

a) «nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali»;

b) «nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale»;

c) «nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale»;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 l'APAT, tra le altre cose:

pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto ambito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia;

acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il tavolo Stato-regioni per il sistema informativo;

effettua l'integrazione delle informazioni con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente;

Visto l'accordo di programma, di cui all'art. 1, comma 6 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, stipulato in data 24 gennaio 1997;

Visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) e, ove tali agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.

2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici organizza il catasto nazionale attraverso la costituzione e la gestione del catasto telematico basato sulla gestione delle informazioni relative ai rifiuti mediante sistemi informatico-telematici e comprensivo di una banca dati composta da:

a) una sezione anagrafica, denominata anagrafica dei soggetti e delle unità locali (AnSul), contenente tutte le informazioni relative ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti desunte dal registro delle imprese;

b) una sezione contenente le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) una sezione contenente le informazioni relative alle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) una sezione contenente le informazioni relative alle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e già operative alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) una sezione contenente le informazioni relative alla comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) una sezione contenente le informazioni relative alle iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) una sezione relativa alla produzione e alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti tra cui PCB/PCT, oli, batterie al piombo esauste, imballaggi.

Art. 2.

1. La base informativa del catasto telematico dei rifiuti è aggiornata per via telematica, attraverso:

a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai sensi dell'art. 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso interconnessione diretta con la rete telematica del sistema camerale;

b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, con periodicità annuale;

c) tutte le informazioni relative alle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e già operative alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i dati relativi alle comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con periodicità almeno trimestrale;

e) i dati relativi alle iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

f) i dati anagrafici relativi ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti contenuti nel registro delle imprese e forniti da Unioncamere ai sensi dell'accordo di programma di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

g) ulteriori dati assunti o elaborati dall'APAT nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

2. Gli standard per la trasmissione per via telematica dei dati di cui al precedente comma 1, lettere *b)* e *c)* sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato-regioni.

3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, in accordo con il comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali, gli standard per la trasmissione, per via telematica, dei dati di cui al precedente comma 1, lettere *d)* ed *e)*.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici mette a disposizione di tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, il sistema informativo per la trasmissione dei dati per via telematica, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

5. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità attraverso la predisposizione e la pubblicazione di un rapporto annuale.

6. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati per la predisposizione delle relazioni periodiche alla Commissione europea. A tal fine la base informativa del catasto telematico è integrata dai dati trasmessi da tutti i soggetti pubblici e privati in possesso delle informazioni necessarie tra cui

l'albo nazionale gestori ambientali, di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i consorzi di cui agli articoli 223, 224, 233, 234, 235 e 236 del medesimo decreto.

7. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati per la predisposizione delle statistiche sui rifiuti previste dal regolamento (CE) n. 2150/2002, integrando i dati mancanti attraverso indagini specifiche e procedure di stima statistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento stesso.

8. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ulteriori dati per la predisposizione delle relazioni periodiche tra cui quelli previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dall'art. 15, comma 3, decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Art. 3.

1. Il catasto telematico è interconnesso, su rete nazionale, al Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), alla rete telematica delle camere di commercio e alla rete telematica dell'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4.

1. Le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'art. 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 5.

1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Art. 6.

1. È abrogato il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372.

Art. 7.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

06A04472

DECRETO 2 maggio 2006.

Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 234, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce i consorzi nazionali per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene;

Considerato che il medesimo decreto, all'art. 234, comma 2, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, siano individuate le tipologie di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *dd)*, i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 231, nonché, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque;

Ritenuto di dover determinare i beni in polietilene al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti dei predetti beni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 234, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreta:

Art. 1.

1. Per beni in polietilene, di cui all'art. 234, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione, nonché i contenitori rigidi per uso di igiene ambientale di capacità superiore ai 75 litri, di cui alla norma UNI EN 840, UNI EN 12574, UNI EN 13071.

2. L'elenco di beni in polietilene, di cui al comma 1, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'attività produttive, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi.

Art. 2.

1. Gli utilizzatori ed i distributori dei beni in polietilene di cui al comma 1 possono partecipare ai consorzi previsti dal comma 1 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche mediante le rispettive associazioni nazionali di categoria.

Art. 3.

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

06A04473

DECRETO 2 maggio 2006.

Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 94/62/CE come modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13 «Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate» nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 226, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive siano aggiornati gli standard europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN) in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Sentita la Commissione tecnica costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Considerato che le predette norme tecniche, pur mantenendo il carattere di norme volontarie e, pertanto, non costituendo regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, che ha abrogato e sostituito la Direttiva 83/189/CEE e successive modifiche, garantiscono la libera circolazione di imballaggi e materiali per imballaggi all'interno della Unione europea;

Considerato che l'applicazione delle predette norme tecniche conferisce ad imballaggi e materiali per imballaggi la presunzione di conformità ai requisiti essenziali ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono pubblicati i numeri di riferimento delle norme tecniche nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e recepiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, allegato *F*:

UNI EN 13427:2005 - Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

UNI EN 13428:2005 - Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte;

UNI EN 13429:2005 - Imballaggi - Riutilizzo;

UNI EN 13430:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;

UNI EN 13431:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;

UNI EN 13432:2002 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

Art. 2.

1. Si considerano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti nell'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, qualora gli imballaggi siano conformi alle norme tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. I requisiti essenziali si considerano altresì soddisfatti qualora siano rispettate le indicazioni delle linee guida per la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto. Fino alla adozione delle predette linee guida i requisiti essenziali si considerano altresì soddisfatti in presenza della dichiarazione di conformità degli imballaggi di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. La conformità di cui agli articoli 1 e 2 deve essere attestata mediante dichiarazione all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui è demandato il compito di vigilanza e controllo dei predetti requisiti essenziali.

2. A tal fine l'Autorità può:

a) verificare la dichiarazione di conformità ricevuta;

b) richiedere della documentazione tecnica a supporto della dichiarazione di conformità;

c) rilevare la non conformità al requisiti essenziali assegnando al dichiarante un termine entro cui soddisfare gli elementi integrativi indicati;

d) segnalare ai soggetti competenti, ai sensi dell'art. 262 del sopraccitato decreto legislativo, eventuali inadempienze ai fini di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 4.

1. Le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche di cui all'art. 1 sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le linee guida per la dimostrazione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto sono elaborate sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5.

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro
delle attività produttive
SCAJOLA

ALLEGATO

Modello di dichiarazione di conformità

Ragione Sociale/Sede e dati Fiscali della Società/Ditta:

....

....

Dichiara che l'imballaggio (codice di riferimento o descrizione della tipologia):

....

....

è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato F del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, in particolare a:

- Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi ☐
- Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio (quando dichiarato) ☐
- Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
  - sotto forma di riciclo del materiale ☐
  - sotto forma di recupero di energia ☐
  - sotto forma di compost o per biodegradazione ☐

  } almeno una

La Società/Ditta deve essere in grado di disporre di tutte le informazioni rilevanti alla presente autodichiarazione di conformità nel caso di accertamenti.

Il dichiarante

....

06A04474

DECRETO 2 maggio 2006.

Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 ed in particolare l'art. 159, commi 1, 2, 3, e 6;

Considerato che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nominato con il decreto ministeriale prot. GAB/DEC/054/2005 del 15 marzo 2005 è così composto:

prof. Ettore d'Elia, Presidente;

avv. Erder Mazzocchi, componente;

dott. Cesare Greco, componente;

avv. Felice Crosta, componente;

dott. Giuseppe Merlino, componente;

ing. Luigi Momo, componente;

ing. Roberto Silvano, componente;

Considerato che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in data 8 ottobre 2002, prot. GAB/DEC/88/2002, è così composto:

dott. Massimo Ferlini, Presidente;

dott. Adriano Vignali, Vice Presidente;

sig. Nicola Nascosti, componente;

dott.ssa Adriana Barbato, componente;

ing. Luciano De Benedetti, componente;

rag. Giuseppe Masotina, componente;

dott. Arcangelo Spagnoli, componente;

dott. Attilio Fossati, componente;

dott. Ugo Sessa, componente.

Decreta:

Articolo unico

1. Il Comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche, istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», assume la denominazione di «Autorità per la vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti» (nel seguito per brevità denominata «Autorità»), ai sensi delle parti terza e quarta del decreto legislativo n. 152/2006.

2. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni a far data dall'emanazione del presente decreto.

3. In fase di prima attuazione, il presidente ed i componenti del Comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente dell'Autorità e di componenti della «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» dell'Autorità e permangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale.

4. L'avv. Felice Crosta, componente del Comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche, è nominato coordinatore della «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» dell'Autorità.

5. Il presidente, il vicepresidente ed i componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di componenti della «Sezione per la vigilanza sui rifiuti» dell'Autorità e permangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale.

6. Il presidente dell'Autorità ed i componenti della «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» e della «Sezione per la vigilanza sui rifiuti» compongono il Consiglio dell'Autorità.

7. Il Presidente dell'Autorità ed i componenti della «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» e della «Sezione per la vigilanza sui rifiuti» compongono il Comitato esecutivo dell'Autorità.

8. Il presente decreto è emanato nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 8, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

9. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e pubblicato sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

06A04476

DECRETO 2 maggio 2006.

Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto in particolare l'art. 99, comma 1, in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali;

Sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

Principi e finalità

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito n. 152/2006), le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.

3. Il presente decreto non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.

4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente decreto le regioni adottano le norme e le misure previste dall'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 per il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo stesso con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'art. 91 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsità della risorsa idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi;

b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo di cui alla lettera *a)*, incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;

c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*;

d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.

Art. 3.

Destinazioni d'uso ammissibili

1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:

a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;

b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;

c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Art. 4.

Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente decreto, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

2. In applicazione e per le finalità di cui all'art. 12-*bis* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato dal decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 96, comma 3, il riutilizzo delle acque reflue è liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualità di cui al comma 1.

3. L'autorità sanitaria può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attività di recupero o di riutilizzo.

Art. 5.

Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'art. 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli

impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione.

2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.

Art. 6.

Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo

1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. l26 del decreto legislativo n. 152/2006 sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente decreto e della normativa regionale di attuazione.

Art. 7.

Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero

1. L'impianto di recupero delle acque reflue è soggetto al controllo da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 152/2006 per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 6. Il controllo, su disposizione dell'autorità competente e sulla base del programma di controllo di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 152/2006 può essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.

2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni e, in ogni caso, con cadenza minima quindicennale. I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 8.

Scarico alternativo nel corpo recettore

1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità di cui al Titolo II - Capo I del decreto legislativo n. 152/2006 e, come minimo, deve essere conforme alle disposizioni del Titolo III - Capo III del medesimo decreto legislativo.

Art. 9.

Reti di distribuzione

1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.

2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile.

3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre modalità di segnalazione.

Art. 10.

Modalità di riutilizzo

1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere realizzato con modalità che assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il riutilizzo irriguo è comunque subordinato al rispetto del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'allegato VII, parte AIV, della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali quelli irrigui, civili e industriali come definiti dall'art. 3, o con utenti multipli, il titolare della distribuzione delle acque reflue recuperate cura la corretta informazione degli utenti sulle modalità di impiego, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi a riutilizzi impropri.

Art. 11.

Monitoraggio delle attività di riutilizzo

1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.

2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.

Art. 12.

Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione

1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo, ai sensi di quanto disposto nell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella allegata al presente decreto, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.

3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto

4. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.

Art. 13.

Informazione

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'art. 7 secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 75, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 14.

Ulteriori norme per il riutilizzo irriguo

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente decreto, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale.

2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni:

a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;

b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.

3. L'autorità competente è tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al comma 1 all'autorità sanitaria.

Art. 15.

Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 16.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni zona omogenea del proprio territorio i parametri per i quali è obbligatorio effettuare il controllo ed il monitoraggio, fissando i limiti dei medesimi nel rispetto del presente decreto.

2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati in tabella del presente decreto, le autorità competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato 1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorità competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo umano.

3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale, conducibilità elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per la conducibilità elettrica specifica, non deve essere superato il valore di 4000 \mu S/cm. Per i restanti parametri chimico-fisici le regioni possono prevedere, sulla base di consolidate conoscenze acquisite per i diversi usi e modalità di riutilizzo a cui le acque reflue sono destinate, limiti diversi da quelli previsti nella tabella del presente allegato, purché non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1, relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.

6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/l00 ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100 ml.

7. Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.

8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi. Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero.

Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero

	Parametro	**Unità di misura**	**Valore limite**
Parametri chimico-fisici	pH		6-9,5
	SAR		10
	Materiali grossolani		Assenti
	Solidi sospesi totali	mg/L	10
	BOD_5	mgO_2/L	20
	COD	mgO_2/L	100
	Fosforo totale	mgP/L	2
	Azoto totale	mgN/L	15
	Azoto ammoniacale	$mgNH_4/L$	2
	Conducibilità elettrica	μS/cm	3000
	Alluminio	mg/L	1
	Arsenico	mg/L	0,02
	Bario	mg/L	10
	Berillio	mg/L	0,1
	Boro	mg/L	1,0
	Cadmio	mg/L	0,005
	Cobalto	mg/L	0,05
	Cromo totale	mg/L	0,1
	Cromo VI	mg/L	0,005
	Ferro	mg/L	2
	Manganese	mg/L	0,2
	Mercurio	mg/L	0,001
	Nichel	mg/L	0,2
	Piombo	mg/L	0,1
	Rame	mg/L	1
	Selenio	mg/L	0,01
	Stagno	mg/L	3
	Tallio	mg/L	0,001
	Vanadio	mg/L	0,1
	Zinco	mg/L	0,5
	Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05
	Solfuri	mgH_2S/L	0,5
	Solfiti	$mgSO_3/L$	0,5
	Solfati	$mgSO_4/L$	500
	Cloro attivo	mg/l	0,2
	Cloruri	mgCl/L	250
	Fluoruri	mgF/L	1,5
	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	10
	Olii minerali Nota 1	mg/L	0,05
	Fenoli totali	mg/L	0,1
	Pentaclorofenolo	mg/L	0,003
	Aldeidi totali	mg/L	0,5

	Tetracloroetilene,tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici)	mg/L	0,01
	Solventi clorurati totali	mg/L	0,04
	Trialometani (somma delle concentrazioni)	mg/L	0,03
	Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
	Benzene	mg/L	0,001
	Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001
	Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
	Pesticidi clorurati (ciascuno) Nota 2	mg/L	0,0001
	Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/L	0,0001
	Altri pesticidi totali	mg/L	0,05
Parametri microbiologici	Escherichia coli Nota 3	UFC/100mL	10 (80% dei campioni) 100 valore puntuale max
	Salmonella		assente

Nota 1.
Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1. tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo 152/06 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

Nota 2.
Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 \mu g/l.

Nota 3.
Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

06A04475

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina del collegio commissariale della S.p.A. Met Sogeda, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2005, con il quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Selfin S.p.A.;

Visti i propri decreti in data 28 settembre 2005 ed in data 15 dicembre 2005 con i quali sono stati rispettivamente nominati i commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Selfin S.p.A.;

Visto il decreto in data 2/7 marzo 2006 con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Met Fin S.a.s. di Enrico Morini & C., che controlla il 100% del capitale della Selfin S.p.A. e l'80% del capitale della S.p.A. Met Sogeda;

Visto il decreto in data 6/12 aprile 2006 con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Met Sogeda S.p.A.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla Met Sogeda S.p.A., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla Met Sogeda S.p.A. sono nominati commissari straordinari i signori:

prof. Eduardo Ieno, nato a Napoli il 22 giugno 1945;

avv. Arturo Umberto Meo, nato a Nola (Napoli) il 22 gennaio 1960;

avv. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940;

ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 15 dicembre 2005 per la S.p.A. Selfin.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A04477

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 aprile 2006.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2004, ed in particolare il progetto n. 13370 presentato dalla Calpark - Parco scientifico e tecnologico della Calabria, Enea - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Infoteam S.r.l. e Studio Pitagora S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 13370 presentato dal Calpark - Parco scientifico e tecnologico della Calabria, Enea - ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Infoteam S.r.l. e Studio Pitagora S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota dal Calpark - Parco scientifico e tecnologico della Calabria del 1º febbraio 2006 pervenuta in data 21 febbraio 2006, prot. n. 2721, con la quale viene comunicato che, a seguito della modifica dell'assetto societario, il Parco è in possesso dei requisiti previsti all'art. 6 del decreto 10 ottobre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, necessari perché il contributo MIUR possa essere concesso nella forma del contributo alla spesa;

Vista la nota ministeriale del 16 marzo 2006, prot. n. 4597, con la quale viene comunicato al Calpark - Parco scientifico e tecnologico della Calabria che, anche tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di Stato in data 25 novembre 2005, non si ravvisano elementi ostativi all'accoglimento della proposta fatta con nota del 1º febbraio 2006 pervenuta in data 21 febbraio 2006 prot. n. 2721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al progetto n. 13370 presentato dalla Calpark - Parco scientifico e tecnologico della Calabria, Enea - ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Infoteam S.r.l. e Studio Pitagora S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 13370 presentato dalla Calpark - Parco scientifico e tecnologico della Calabria, Enea - ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Infoteam S.r.l. e Studio Pitagora S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 13370 presentato dalla Calpark - Parco scientifico e tecnologico della Calabria, Enea - ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Infoteam S.r.l. e Studio Pitagora S.r.l. è ridotto di euro 509.732,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di euro 214.140,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13370 del 23/12/2002 Comitato del 25/05/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: AGROWEB CAL Piattaforma di commercializzazione telematica dei prodotti di qualità calabresi

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CALPARK - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA CALABRIA
RENDE (CS)

ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ROMA (RM)

Infoteam S.R.L.
TORINO (TO)

STUDIO PITAGORA S.R.L.
Gioia Tauro (RC)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.364.411,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.410.231,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	954.180,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.410.231,00	€ 954.180,00	€ 2.364.411,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.410.231,00	€ 954.180,00	€ 2.364.411,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 1.188.099,10
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 609.940,94

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- all'aumento del fondo consortile da parte dei soci di Calpark per non meno di k€ 35;
- all'apporto di mezzi freschi da parte dei soci di Infoteam, per non meno di k€ 134, sotto forma di aumento di capitale sociale ovvero di prestito infruttifero dei soci; in quest'ultimo caso, i soci dovranno impegnari a non chiederne la restituzione prima del completamento del progetto di ricerca;
- all'apporto di mezzi freschi da parte dei soci di Studio Pitagora per non meno di k€ 18,5, sotto forma di aumento di capitale sociale ovvero di prestito infruttifero dei soci; in quest'ultimo caso, i soci dovranno impegnari a non chiederne la restituzione prima del completamento del progetto di ricerca.

06A04390

DECRETO 14 aprile 2006.

Modifica del decreto 6 giugno 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e Sistemi per l'Apprendimento e la Conoscenza», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca ln matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno -

Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e Sistemi per l'Apprendimento e la Conoscenza», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1205 del 6 giugno 2005, con il quale sono state modificate le disposizioni relative al progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e Sistemi per l'Apprendimento e la Conoscenza»;

Considerato che, nelle premesse del decreto dirigenziale n. 1205 del 6 giugno 2005, è stato rilevato un errore materiale relativamente al calcolo del finanziamento in luogo correttamente di un contributo nella spesa fino a euro 2.050.900,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. del 6 giugno 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12671 presentato dal Consorzio - Centro di ricerca in matematica pura ed applicata e dalla Università degli studi di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza «Metodi e Sistemi per l'Apprendimento e la Conoscenza», vengono di seguito riportate:

contributo nella spesa fino a euro 2.050.900,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A04389

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e sgg.;

Visto il vigente statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1500 del 3 novembre 1996, ed in particolare l'art. 76;

Vista la deliberazione, in data 25 novembre 2003, con la quale il senato accademico si espresse sulla necessità di revisionare il testo statutario in considerazione dei numerosi interventi normativi in materia di università, sopraggiunti nell'intertempo;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 4 e 5 ottobre 2005, con le quali i predetti consessi hanno apportato modifiche ed integrazioni allo statuto dell'Ateneo;

Viste le osservazioni rappresentate dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in sede del previsto esercizio di controllo di legittimità e di merito, con decreti ministeriali in data 6 e 17 marzo 2006;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 30 marzo e 4 aprile 2006, con le quali i predetti consessi hanno accolto le osservazioni alle proposte di modifica dello statuto, nei termini indicati dallo stesso Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Decreta:

È emanato lo statuto modificato dell'Università degli studi di Napoli «L'Orientale» nel testo allegato al presente decreto quale sua parte integrante.

Lo statuto modificato entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 aprile 2006

Il rettore: CIRIELLO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - L'ORIENTALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Personalità giuridica

1. L'Università degli studi di Napoli - L'Orientale trae origine dal Collegio dei Cinesi fondato, a Napoli, da Matteo Ripa nel XVIII secolo.

2. Essa è un'istituzione laica e pluralistica, dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia, in conformità con i principi sanciti nella Costituzione italiana e nella Magna Charta delle Università sottoscritta a Bologna nel 1988.

3. Secondo i principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario, L'Orientale ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, negoziale, finanziaria e contabile.

4. La sede legale dell'Università degli studi di Napoli - L'Orientale è ubicata presso il Palazzo Du Mesnil, con accesso dalla via Chiatamone n. 61/62 e dalla via Partenope n. 10A - Napoli.

5. Il logo de L'Orientale è costituito dall'immagine di Matteo Ripa. Lo sfondo della rappresentazione è caratterizzato da foglie di ulivo; il bordo reca la seguente scritta «*Sigillum Instituti Orientalis Neapolitani*».

Art. 2.

Finalità istituzionali

1. L'Orientale pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere aperto al dialogo e allo scambio critico di informazioni, nel rispetto della libertà della cultura e dell'insegnamento.

2. In armonia con la secolare connotazione orientalistica, ed in una moderna vocazione internazionalista del sapere, L'Orientale promuove la cooperazione e l'integrazione tra le culture, assicurando un equilibrato sviluppo a tutte le componenti scientifiche presenti al suo interno. Fine primario de L'Orientale è l'elaborazione e la trasmissione critica delle culture dell'Asia e dell'Africa, e di quelle dell'Europa e delle Americhe, anche nelle loro interazioni, nell'indipendenza morale e scientifica da ogni potere politico ed economico.

3. L'Orientale persegue la piena integrazione nel sistema universitario europeo e favorisce i rapporti con gli altri sistemi universitari internazionali. Nell'ambito della sua vocazione internazionale, promuove, in particolare, gli scambi culturali, la mobilità dei docenti, e degli studenti ed il riconoscimento dei *curricula* didattici, secondo la normativa stabilita dalle strutture didattiche competenti.

4. L'Orientale stabilisce rapporti di collaborazione con altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e promuove rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.

5. L'Orientale può stipulare convenzioni con altre università e con altri enti pubblici o privati, anche per la costituzione o la adesione a centri interuniversitari e a consorzi di diritto pubblico, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La predetta partecipazione può avvenire anche a titolo oneroso.

6. L'Orientale individua, inoltre, tra i suoi fini primari quelli della più ampia apertura culturale e della promozione dello sviluppo del territorio in cui opera, attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono il medesimo fine.

7. L'Orientale opera per il conseguimento delle proprie finalità con la partecipazione di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico e amministrativo, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie competenze, l'Ateneo bandisce qualsiasi forma di discriminazione e si impegna a prevenirne il manifestarsi. L'Università garantisce e promuove l'attuazione dei principi legislativi nazionali e comunitari in materia di pari opportunità.

Art. 3.

Ricerca

1. L'Orientale promuove e svolge l'attività di ricerca favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo.

2. L'Orientale garantisce la libertà nella scelta e nell'organizzazione dei temi e dei metodi della ricerca scientifica.

3. A tutti i professori e ricercatori viene garantito, nel rispetto del piano annuale delle ricerche allestito dalle strutture all'uopo preposte e delle esigenze degli altri professori e ricercatori, l'accesso alle procedure di finanziamento, l'utilizzo degli strumenti e quanto necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca.

4. L'Orientale può accettare, nei limiti posti dal presente statuto e dalla normativa vigente, finanziamenti e contributi pubblici e privati. Pur riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, L'Orientale vigila affinché gli interessi privati non prevalgano su quelli istituzionali e non condizionino l'autonomia delle strutture scientifiche.

5. Ogni valutazione sull'attività di ricerca ai fini dell'erogazione dei finanziamenti è riservata agli organismi scientifici competenti.

6. L'Orientale promuove la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta all'interno dell'Ateneo e ne cura la diffusione.

Art. 4.

Didattica

1. L'Orientale provvede a tutti i livelli di formazione universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti.

2. I professori e i ricercatori assolvono i loro compiti di formazione in conformità alla disciplina sullo stato giuridico vigente e ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture didattiche competenti. L'attività didattica si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento dei professori e ricercatori.

3. L'Orientale demanda alle strutture didattiche competenti, sotto il coordinamento del senato accademico, l'organizzazione e la verifica delle attività formative, secondo le norme stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo.

4. Le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia dell'insegnamento.

5. L'Orientale promuove la sperimentazione didattica nei diversi modi previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture didattiche.

6. L'Orientale può promuovere e organizzare corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e per la partecipazione ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Può inoltre promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività l'Ateneo può stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 5.

Scuole di specializzazione e alta formazione

1. Le Scuole di specializzazione e di alta formazione sono istituite dal rettore, su proposta delle facoltà di riferimento previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse svolgono la loro attività didattica, organizzativa e gestionale nel rispetto della legislazione vigente.

2. Esse si danno uno statuto, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, che ne definisce le finalità, la struttura e le modalità operative.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. In conformità con gli artt. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione e con le leggi vigenti in materia di diritto allo studio, l'Ateneo predispone le strutture idonee affinché gli studenti abbiano accesso ad un sapere critico di base, ad una preparazione scientifica e culturale qualificata e ad una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali.

2. L'Orientale valorizza l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di associazione e di riunione degli studenti.

3. L'Orientale concorre alle esigenze di orientamento e formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attività di orientamento presso le scuole secondarie, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

4. L'Orientale prevede l'attivazione di particolari forme di sostegno e di assistenza per gli studenti disabili, nell'ambito delle risorse disponibili, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni.

5. L'Orientale organizza stage e tirocini e favorisce i contatti degli studenti con le realtà produttive e istituzionali.

6. L'Orientale promuove la costituzione di strumenti opportuni che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

Art. 7.

Programmazione delle attività

1. L'Università programma periodicamente le attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle prospettive di crescita dell'Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, dei collegamenti con la comunità scientifica internazionale e delle esigenze del territorio.

2. Per le finalità indicate nel comma 1 e nel rispetto della normativa vigente, l'Università può attivare, anche al di fuori della propria sede di Napoli, mediante apposite convenzioni con organismi nazionali e/o di altri Paesi, strutture e centri di attività didattica e di ricerca.

Art. 8.

Controllo di gestione e decentramento amministrativo

1. L'Università adotta il metodo del controllo di gestione, fondato sulla valutazione periodica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività svolta, secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I risultati delle verifiche sono discussi dagli organi competenti e costituiscono elementi di valutazione ai fini della distribuzione degli eventuali incentivi.

3. Le attività dell'Università sono attribuite di regola e secondo le rispettive competenze agli organismi periferici: facoltà, dipartimenti e centri interdipartimentali, in conformità ai principi del decentramento.

4. In base alla disciplina della dirigenza statale, il direttore amministrativo e gli altri dirigenti attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi di governo. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 9.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e privati, di singoli privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi patrimoniali, da redditi derivati da prestazioni rese a terzi nell'esercizio delle competenze delle proprie strutture e da donazioni.

3. I criteri generali per stabilire i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio opera di concerto con i Centri di spesa autonomi nelle materie di competenza di questi ultimi. Tali corrispettivi sono fissati in modo da assicurare almeno la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari. Gli eventuali utili sono ripartiti in base a criteri stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Per le spese d'investimento l'Università può ricorrere, con i limiti e le modalità previsti dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di locazione finanziaria che garantiscano le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 10.

Informazione

1. L'Università riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo.

2. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono resi pubblici mediante adeguati mezzi di diffusione.

3. Gli interessati possono inoltre prendere visione ed avere copia degli atti con le modalità previste nel regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. L'Università provvede a dare ampia pubblicità alle proprie iniziative mediante i vari canali della comunicazione.

Art. 11.

Compiti dei professori e dei ricercatori

1. I professori e i ricercatori, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, oltre ad adempiere i compiti didattici e di ricerca, devono partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Università.

2. Essi si impegnano a fare esplicito richiamo, nelle attività extra-accademiche e nelle eventuali iniziative di carattere scientifico e didattico che assumano interesse ed utilità per l'istituzione universitaria, al ruolo ricoperto nell'Università e sono tenuti, ove possibile, all'utilizzo delle strutture universitarie.

3. Le strutture didattiche determinano annualmente, in conformità agli indirizzi espressi dal senato accademico, al regolamento didattico ed ai loro regolamenti, i compiti didattici, ne curano il regolare svolgimento e fissano le forme di verifica e di controllo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il senato accademico propone le sanzioni da adottare a carico dei responsabili in conformità alle norme vigenti.

5. Il senato accademico valuta periodicamente l'andamento della didattica e della ricerca secondo modalità determinate dagli organi d'Ateneo.

Art. 12.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. L'Università promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative, ricorrendo anche a convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni operanti in tale comparto.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 13.

Regolamenti di Ateneo - Norme generali

1. L'Università adotta, anche sulla base di lavori di commissioni all'uopo nominate dal rettore, i seguenti regolamenti:

a) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) regolamento didattico;

c) regolamenti di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) regolamento elettorale.

2. La composizione della commissione per il regolamento di cui al punto *b)* sarà indicata dalle facoltà e comprende la rappresentanza degli studenti; l'organo competente per i regolamenti di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 è il consiglio d'amministrazione e quello per i regolamenti di cui alle lettere *b)* e *d)* è il senato accademico.

3. Tutti gli altri regolamenti non previsti dal comma 1 sono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze.

4. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore nel giorno stabilito nel provvedimento di emanazione; è fatto salvo il disposto degli artt. 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il disposto dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 14.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell'Università, inclusa quella delle strutture decentrate ed autonome dell'Università medesima.

2. Ai sensi del comma 9 dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti.

Art. 15.

Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, sentito il parere delle facoltà, l'ordinamento degli studi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni; detta i criteri generali relativi all'organizzazione della didattica.

Art. 16.

Regolamenti sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il regolamento sul procedimento amministrativo disciplina i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Università, le unità organizzative ed i soggetti responsabili del procedimento.

2. Il regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Regolamento elettorale

1. Il regolamento elettorale disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni di tutti gli organi dell'Università e delle sue strutture.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 18.

Organi di Governo

1. Sono organi di governo dell'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

2. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Cura l'esecuzione delle loro delibere;

b) emana lo statuto e i regolamenti;

c) vigila su tutte le strutture ed i servizi di Ateneo impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico, dello Statuto e dei regolamenti; garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e ricercatori e il diritto allo studio degli studenti;

d) esercita il potere disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti nei limiti previsti dalla legge;

e) presenta il bilancio preventivo e il conto consuntivo accompagnati dalla apposita relazione predisposta dal direttore amministrativo;

f) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle strutture autonome e del direttore amministrativo;

g) in caso di necessità e di urgenza, congruamente motivate, può assumere provvedimenti di competenza degli altri organi di governo, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva. L'organo deve essere convocato in via d'urgenza quando ricorrano condizioni di particolare gravità. In mancanza di ratifica, il provvedimento perde ogni efficacia e non può essere reiterato;

h) nomina tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, due prorettori, di cui uno, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni;

i) nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di delegati da lui scelti fra i professori di ruolo dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono specificati i compiti e i settori di competenza e responsabilità. Per quanto concerne la specifica materia di competenza, i delegati hanno i poteri previsti dal decreto di nomina e dall'art. 8 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e, su richiesta del rettore, possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

j) nomina il direttore amministrativo previo parere del consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

k) nomina i componenti il nucleo di valutazione, acquisiti i pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

l) nomina, su proposta del senato accademico, i componenti il collegio dei revisori;

m) per particolari motivi di necessità e urgenza, il rettore può procedere negli atti di competenza del direttore amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 65 di questo statuto;

n) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;

o) esercita, inoltre, tutte le altre attività previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università non specificamente attribuite ad altro organo di Ateneo.

3. Al rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Su richiesta del rettore, il consiglio di amministrazione può altresì decidere la corresponsione di indennità ai prorettori e ai delegati.

4. L'ufficio di rettore e di prorettore è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Università; il rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Art. 20.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di una o più candidature. Dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;

b) a 10 studenti eletti dal consiglio degli studenti in modo che sia assicurata la rappresentanza di ciascuna facoltà;

c) a 10 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in veste di grandi elettori, scelti a seguito di elezioni primarie.

3. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia almeno 120 e non più di 180 giorni prima della scadenza del mandato. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti è proclamato eletto dal decano. Il candidato eletto è nominato rettore con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

4. In caso di anticipata cessazione, nelle more della elezione, le funzioni del rettore sono svolte dal decano. Il rettore eletto con elezione anticipata, da effettuarsi entro due mesi dalla cessazione, assume la carica all'atto della nomina e la detiene per l'anno in corso e per i quattro anni accademici successivi.

Art. 21.

Senato accademico - Composizione

1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) dai presidi di facoltà;

c) dai rappresentanti eletti per un triennio dalle quattro aree scientifiche di cui all'allegato 1 al presente Statuto.

2. Partecipano alle riunioni del senato accademico con voto consultivo i prorettori ed il direttore amministrativo e, limitatamente alle materie attinenti la didattica, le carriere scolastiche e i regolamenti elettorali, il presidente del consiglio degli studenti con voto deliberativo.

3. Le funzioni di segretario del senato accademico sono attribuite al direttore amministrativo, il quale può designare un funzionario verbalizzante.

Art. 22.

Senato accademico - Funzioni

1. Il senato accademico è l'organo collegiale di governo in materia di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Università. Per le questioni attinenti alla ricerca il senato accademico opera di concerto col consiglio dei direttori di dipartimento. È compito del senato accademico assicurare tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo una distribuzione equa, culturalmente coerente ed efficace delle risorse umane e materiali. È altresì compito del senato accademico perseguire, nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche, l'ottimale utilizzo delle risorse, favorendo le necessarie mutuazioni di insegnamenti tra le facoltà e l'integrazione delle rispettive competenze.

2. In particolare, il senato accademico:

a) delibera il regolamento didattico d'Ateneo;

b) delibera le modifiche dello Statuto, sentito il consiglio di amministrazione;

c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, secondo quanto richiesto dalle facoltà e nei limiti degli stanziamenti di bilancio decisi dal consiglio di amministrazione;

d) delibera, sentite le facoltà, l'istituzione e la modifica di nuove facoltà e corsi di laurea secondo le norme vigenti;

e) delibera, su richiesta delle facoltà e/o delle strutture interessate, l'istituzione e la modifica di corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca e di centri di eccellenza;

f) delibera la costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Università, previo parere del consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza e del consiglio dei direttori di dipartimento. Delibera altresì sulle opzioni dei professori e ricercatori secondo quanto previsto dall'art. 45 del presente Statuto;

g) delibera i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;

h) delibera, acquisito il parere delle strutture didattiche interessate, l'eventuale applicazione del numero programmato a singole facoltà o corsi di studio, in conformità alla normativa vigente;

i) delibera il calendario accademico;

j) esprime parere su contratti e convenzioni di interesse generale dell'Università;

k) esprime parere al consiglio di amministrazione sulle politiche edilizie dell'Università;

l) esprime parere al rettore sulla nomina dei componenti il nucleo di valutazione;

m) esprime parere sul bilancio di previsione;

n) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

o) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito alla definizione della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;

p) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi;

q) propone al rettore i membri del collegio dei revisori dei conti;

r) esercita ogni attribuzione ad esso demandata dallo Statuto, dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 23.

Senato accademico - Modalità di funzionamento

1. I componenti il senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei suoi membri. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza.

3. Il senato accademico delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

Art. 24.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) dai due prorettori;

c) dal direttore amministrativo;

d) da tre professori di prima fascia;

e) da tre professori di seconda fascia;

f) da due ricercatori e/o assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;

g) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) da due rappresentanti degli studenti. Il numero dei rappresentanti degli studenti aumenta di una unità se partecipa al voto almeno il 10% degli aventi diritto;

i) da un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca tra persone di riconosciuta competenza amministrativa che non rivestano uffici di ruolo presso le Università;

l) da un numero fino a quattro rappresentanti esterni, di cui non più di due scelti tra esponenti qualificati del mondo della cultura, delle professioni, dell'impresa o della Pubblica amministrazione, proposti dal rettore o da almeno cinque componenti il consiglio di amministrazione, e non più di due tra i candidati segnalati dai soggetti pubblici o privati che si impegnano a contribuire al bilancio dell'Università nella misura indicata dal consiglio di amministrazione. Per la elezione dei predetti rappresentanti è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri. Il loro mandato dura quanto quello del consiglio.

2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono attribuite al direttore amministrativo, il quale può designare un funzionario verbalizzante.

3. Partecipa alle riunioni il presidente del collegio dei revisori dei conti o suo delegato.

4. La mancata designazione dei rappresentanti di cui alle lettere *i)* ed *l)* non inficia la valida costituzione del consiglio.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di una delle rappresentanze previste per il personale docente, non docente, per i ricercatori e assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento e per gli studenti.

6. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate dal regolamento elettorale. Sono eleggibili i professori e i ricercatori a tempo pieno.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici. I membri elettivi non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo collegiale di governo dell'Università in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economica, patrimoniale.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) delibera, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione predisposto dal direttore amministrativo;

b) approva il bilancio consuntivo;

c) definisce, previo parere del senato accademico, il piano edilizio dell'Università e destina ad esso le necessarie risorse finanziarie;

d) definisce la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;

e) approva contratti e convenzioni di sua competenza;

f) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, nonché alle attività di collaborazione degli studenti, sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti;

g) esprime parere al rettore sulla nomina dei componenti il nucleo di valutazione;

h) esprime parere al rettore sulla nomina del direttore amministrativo secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 febbraio 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

i) esprime parere vincolante per l'attivazione, la modifica e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Università, limitatamente agli aspetti finanziari, amministrativi e di gestione del personale;

j) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;

k) assegna le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive;

l) può attribuire incarichi temporanei a collaboratori esterni secondo quanto indicato nell'art. 66 del presente Statuto;

m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti dell'Università e dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 26.

Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento

1. I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il consiglio. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

Capo II

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 27.

Consiglio dei direttori di dipartimento

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento ha il compito di promuovere e coordinare l'attività di ricerca dell'Ateneo. Esso è costituito dal rettore che lo presiede e dai direttori di dipartimento.

2. Il consiglio:

a) esprime parere obbligatorio sulla costituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Università;

b) esprime parere obbligatorio in ordine alla distribuzione degli assegni di ricerca, delle borse di dottorato e di post-dottorato e dei finanziamenti ai dipartimenti per la ricerca;

c) esprime pareri su questioni di carattere generale relative al funzionamento dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali;

d) redige la relazione annuale sullo stato della ricerca nell'Università;

e) collabora con la commissione tecnica per il coordinamento a livello d'Ateneo dei servizi e della catalogazione unitaria del patrimonio librario;

f) esprime parere obbligatorio in merito ai criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione accademica.

3. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei suoi membri. Alle riunioni del consiglio partecipano i presidenti dei centri interdipartimentali per le questioni attinenti ai rispettivi centri e il presidente della consulta per quelle attinenti ai dottorati di ricerca.

Art. 28.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo sulla gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il collegio è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, con grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;

b) due revisori contabili iscritti nel relativo registro.

3. I componenti il collegio sono nominati dal rettore su designazione del senato accademico nel rispetto della normativa vigente. I singoli membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Ad essi è attribuita un'indennità determinata dal consiglio di amministrazione.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 29.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo garante della autonoma partecipazione degli studenti alla vita politica dell'Ateneo.

2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il consiglio sottopone al consiglio di amministrazione il regolamento per l'accesso degli studenti ai mezzi e alle strutture dell'Ateneo.

4. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti relativi alle materie su indicate non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate sul punto.

5. Il consiglio è composto da trenta membri eletti tra tutti gli studenti dell'Università.

6. Il consiglio è costituito con decreto del rettore e dura in carica due anni. Al proprio interno elegge un presidente, che partecipa alle sedute del senato accademico secondo quanto previsto dal presente Statuto.

7. L'attività del consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del consiglio di amministrazione, ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.

8. L'amministrazione garantisce al consiglio degli studenti i supporti logistici e finanziari necessari all'espletamento dei suoi compiti.

9. Il consiglio elegge, nel proprio seno, i dieci studenti che concorrono alla elezione del rettore.

10. L'elezione nel consiglio degli studenti non è incompatibile con quella in altri organi collegiali previsti dal presente Statuto.

Art. 30.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2. Non possono far parte del nucleo di valutazione il rettore, i prorettori, il direttore amministrativo, i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i direttori di dipartimento ed i presidenti dei centri interdipartimentali.

3. I membri del nucleo di valutazione durano in carica tre anni e non possono essere confermati per più di una volta consecutivamente.

4. L'organo ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della produttività della ricerca e della didattica.

5. Esercita altresì tutti gli altri compiti specificamente assegnatigli dalla legge, da provvedimenti ministeriali o dal provvedimento rettorale di costituzione.

6. Le analisi del nucleo sono riferite periodicamente al rettore e da questi trasmesse al senato accademico e al consiglio di amministrazione per le determinazioni di rispettiva competenza.

Art. 31.

Comitato per lo sport universitario

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 12, il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive dei componenti la comunità universitaria.

2. Il comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione.

3. Il comitato è composto:

a) dal rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due rappresentanti degli studenti;

d) dal direttore amministrativo, o da un suo delegato, con funzioni anche di segretario.

4. Il comitato dura in carica un biennio accademico.

5. Alle attività del comitato per lo sport, di cui al presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalle leggi, e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 32.

Commissione per le pari opportunità

1. Il rettore, sentiti il consiglio di amministrazione, il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, istituisce una commissione per le pari opportunità rappresentativa di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 33.

Responsabilità dei componenti gli organi collegiali

1. I componenti gli organi collegiali sono responsabili degli atti e delle decisioni assunte.

2. Essi rispondono dei danni patrimoniali arrecati all'Università o a terzi per dolo o colpa grave.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I

STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 34.

Nozione

1. Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:

a) le facoltà;

b) le classi di corso di studio di cui alla successiva lettera *c)* e i collegi di area didattica;

c) i corsi di studio, distinti in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di master universitario;

d) i corsi di dottorato di ricerca.

2. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 35.

La facoltà

1. La facoltà, struttura di appartenenza dei professori e ricercatori, organizzata secondo criteri di omogeneità e coerenza culturali, ha il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalità dei corsi di studio che ad essa afferiscono, di garantirne l'efficacia, il buon rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse.

2. A tal fine la facoltà ha autonomia didattica, organizzativa, gestionale e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico. Essa può stabilire, previa delibera del senato accademico e senza oneri a carico del bilancio universitario, rapporti di collaborazione scientifico-disciplinare con strutture omologhe di altri Atenei.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti, su proposta dei consigli di corso di studio e degli altri organi consiliari per la didattica.

4. La facoltà garantisce il rispetto del disposto di cui all'art. 4, comma 3 del presente Statuto.

5. Alla facoltà può essere assegnato un fondo di dotazione da parte del consiglio di amministrazione per attività culturali.

Art. 36.

Insegnamenti attivabili

1. Gli insegnamenti attivabili in ciascun corso di studio, nonché nei corsi delle altre strutture didattiche della facoltà sono individuati dalla facoltà ed elencati nel rispettivo regolamento, previa delibera del senato accademico.

Art. 37.

Organi di facoltà

1. Sono organi di facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) il consiglio di presidenza.

Art. 38.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni; cura l'organizzazione e la vigilanza delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà; partecipa al senato accademico.

2. Il preside è eletto a scrutinio segreto dal consiglio di facoltà nella composizione di cui al successivo art. 40, comma 1.

3. Può essere eletto preside solo un professore di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno.

4. Alla sua nomina provvede il rettore con decreto.

Art. 39.

Elezioni del preside

1. La riunione del consiglio di facoltà per l'elezione del preside è convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza ed è presieduta dal professore più anziano nel ruolo dei professori di prima fascia.

2. Il preside dura in carica tre anni ed il suo mandato può essere riconfermato per una sola volta consecutivamente.

3. L'elezione è valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di facoltà. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione ed in caso di mancata elezione, a maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano per immissione nel ruolo dei professori di prima fascia.

4. Il preside percepirà un'indennità determinata dal consiglio di amministrazione, e può ottenere a richiesta una diminuzione delle attività didattiche.

Art. 40.

Consiglio di facoltà - Composizione

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori confermati e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio presso la facoltà, e da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero di tre per meno di 3.000 e di cinque per più di 3.000.

2. Il regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

Art. 41.

Consiglio di facoltà - Membri a titolo consultivo

1. Partecipano alle adunanze del consiglio di facoltà con voto consultivo i professori a contratto, nonché i supplenti e gli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio, per le questioni attinenti la didattica.

2. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

Art. 42.

Consiglio di facoltà - Funzioni

1. Il consiglio di facoltà:

a) indirizza e coordina l'insieme dei corsi che afferiscono alla facoltà e ne verifica l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;

b) propone al senato accademico l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) propone al senato accademico le eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;

d) delibera il regolamento di facoltà, sentite le aree didattiche e i corsi di studio interessati;

e) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni delle aree didattiche e dei corsi di studio interessati, la programmazione didattica definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;

f) determina, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentito l'interessato, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;

g) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della facoltà;

h) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore e procede alle relative chiamate, su proposta dei corsi di studio o delle aree didattiche;

i) approva il manifesto annuale degli studi;

j) verifica l'attività didattica dei professori di ruolo e dei ricercatori;

k) autorizza, su domanda dell'interessato, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attività di ricerca, sentita l'area didattica o il corso di studio di appartenenza;

l) delibera sulle richieste dei docenti di afferire ad un corso di studio, verificando, all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà, la composizione degli organi collegiali di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;

m) delibera, sentiti per quanto di loro interesse gli organi collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti;

n) esprime parere sul regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 43.

Consiglio di facoltà - Modalità di funzionamento

1. Il consiglio si riunisce su convocazione scritta del preside da inviarsi tempestivamente ed eventualmente anche con telegramma o con e mail con indicazione completa dell'ordine del giorno.

2. Il consiglio è convocato dal preside quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

3. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il consiglio stesso. Non concorrono alla formazione del numero legale i professori fuori ruolo, coloro che sono

in congedo per la durata dell'anno accademico, coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza e le figure di cui al precedente art. 41, comma 1.

4. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti salvo non sia diversamente disposto.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore di prima fascia di più recente chiamata.

Art. 44.

Articolazioni del consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà può articolarsi in collegi di area didattica e in consigli di corsi studio.

2. In tal caso i consigli o i collegi eleggono un presidente, di norma tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia a tempo pieno, con modalità stabilite dai consigli di facoltà.

3. Le deliberazioni vengono assunte ai sensi del precedente art. 43.

4. I regolamenti di facoltà disciplinano la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento dei consigli di presidenza, dei collegi di area didattica e dei consigli di corso di studio. In ogni caso, fanno parte del consiglio di presidenza i presidenti dei corsi di studio o dei collegi di area didattica istituiti presso la facoltà.

Capo II

STRUTTURE SCIENTIFICHE E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 45.

Dipartimenti

1. L'Università per le sue finalità di ricerca si organizza in dipartimenti. Questi promuovono l'aggregazione delle discipline, anche se afferenti a facoltà diverse, in unità organizzative autonome, coerenti per composizione e funzioni.

2. I professori e ricercatori optano per uno dei dipartimenti dell'Università coerentemente con il settore cui la loro disciplina afferisce. Sull'opzione formulata delibera il senato accademico, sentito il dipartimento interessato.

Art. 46.

Istituzione dei dipartimenti

1. L'istituzione dei dipartimenti è approvata dal senato accademico sentite le strutture interessate, acquisito il parere obbligatorio del consiglio dei direttori di dipartimento e quello del consiglio di amministrazione, limitatamente agli aspetti finanziari, amministrativi e di gestione del personale.

2. La proposta di costituzione contiene:

a) l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono;

b) gli obiettivi scientifici;

c) il piano delle risorse necessarie.

3. Per la costituzione di nuovi dipartimenti è necessario un numero minimo di ventidue membri di cui almeno la metà costituita da professori di prima e seconda fascia.

4. Per i dipartimenti che si riducano a meno di sedici membri, tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento.

Art. 47.

Compiti dei dipartimenti

1. Ogni dipartimento:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di concorrere ai finanziamenti per la ricerca;

b) svolge attività di consulenza su contratti, convenzioni ed attività di servizi che riguardano direttamente lo svolgimento delle attività specifiche ed in particolare predispone i contratti di pubblicazione;

c) concorre, d'intesa con i consigli di facoltà, allo svolgimento delle attività didattiche, soprattutto di quelle relative ai corsi di dottorato;

d) può organizzare, compatibilmente con i propri fini istituzionali, le attività di cui agli artt. 6 ed 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni;

e) esprime parere obbligatorio sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori al dipartimento medesimo;

f) formula proposte sulle modifiche dello Statuto; esprime altresì parere sul regolamento didattico d'Ateneo e sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università;

g) esprime parere, relativamente alle discipline afferenti, sulla chiamata dei professori di ruolo e sull'assegnazione dei ricercatori; esprime altresì parere, nei settori di propria competenza, sull'assegnazione degli incarichi didattici, delle supplenze, degli affidamenti;

h) può formulare richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore e proporre alla facoltà competente la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari;

i) formula richieste di assegnazione di personale non docente;

j) formula richieste di spazi al consiglio di amministrazione;

k) predispone ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo con relazione giustificatrice delle spese. I bilanci dei dipartimenti vengono successivamente allegati al bilancio di Ateneo.

Art. 48.

Autonomia dei dipartimenti

1. Per lo svolgimento dei propri compiti i dipartimenti godono di autonomia finanziaria, amministrativa e contrattuale secondo quanto previsto per i centri di spesa dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

2. Il segretario del dipartimento è preposto agli uffici amministrativi del dipartimento.

Art. 49.

Organi dei dipartimenti

1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di dipartimento;

c) la giunta.

Art. 50.

Il direttore di dipartimento

1. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia e, in caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, tra i professori di ruolo di seconda fascia, a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede con votazione a maggioranza relativa. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano per immissione nel ruolo dei professori di prima fascia. Il direttore è nominato con decreto del rettore.

2. Il direttore rappresenta il dipartimento; ne presiede il consiglio e la giunta; cura l'attuazione delle deliberazioni di detti organi; promuove e coordina l'attività di ricerca; ha compiti di organizzazione, di gestione e di vigilanza; cura i rapporti con gli altri organi accademici; svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.

3. Il direttore di dipartimento, all'atto del suo insediamento, designa tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

4. Il direttore di dipartimento dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

5. Il direttore di dipartimento percepirà un'indennità determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è composto dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dagli incaricati stabilizzati finché sussistono, afferenti al dipartimento, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, da un rappresentante degli assegnisti di ricerca, e da un iscritto ai dottorati di ricerca qualora in numero superiore a cinque. Le rappresentanze elettive durano in carica tre anni. Ne fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del consiglio è regolata dalla legge e, ove necessario, la presidenza è assunta dal decano.

2. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque non meno di due volte l'anno.

3. Il consiglio si riunisce su convocazione postale o telematica del direttore da inviarsi tempestivamente ed eventualmente anche con telegramma almeno tre giorni prima della data prevista con l'indicazione completa dell'ordine del giorno.

4. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza del consiglio di dipartimento. Non concorrono alla formazione del numero legale i professori fuori ruolo, coloro che sono in congedo per la durata dell'anno accademico e coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto.

Art. 52.

Giunta di dipartimento - Composizione

1. La giunta, oltre che dal direttore che la presiede, è formata da un numero di componenti non superiore a sette o non superiore a nove nei casi di dipartimenti organizzati in sezioni, con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori, e con un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo.

2. Il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo alle riunioni e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. I membri della giunta durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

4. Il vice-direttore partecipa alla giunta con voto consultivo ove non sostituisca il direttore e qualora non sia membro della giunta.

Art. 53.

Giunta di dipartimento - Funzioni

1. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore ed esercita eventualmente anche funzioni delegate dal consiglio.

2. In caso di necessità ed urgenza la giunta adotta i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui al precedente art. 51.

Art. 54.

Attività didattiche in associazione

1. Le attività di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c)*, del titolo presente, nonché quelle previste dagli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni possono essere svolte dalle facoltà e dai dipartimenti anche in associazione tra loro.

2. I consigli di facoltà e di dipartimento valutano la compatibilità di tali attività con il normale svolgimento dell'impegno didattico e di ricerca del personale interessato e procedono alla stipula delle relative convenzioni, previo assenso del consiglio di amministrazione.

3. Le facoltà, per gli adempimenti amministrativo-contabili, individuano un centro di spesa di appoggio, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 55.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Per le attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico delibera, su iniziativa dei professori e ricercatori proponenti, sentite le strutture interessate, la costituzione temporanea di centri interdipartimentali di ricerca, sentito il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti finanziari e di gestione del personale.

Art. 56.

Centri interdipartimentali di servizi

1. Con le stesse modalità di cui al precedente art. 55 è prevista l'istituzione di centri interdipartimentali per fornire servizi ai dipartimenti ed all'amministrazione, onde favorire lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca e della didattica mediante l'uso di dotazioni.

2. I centri interdipartimentali di servizi, per l'esercizio delle proprie attività, hanno autonomia finanziaria, amministrativa, contrattuale; possono avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attività di collaboratori esterni e, sulla base di apposite convenzioni, delle prestazioni di soggetti pubblici o privati e possono svolgere anche attività per conto terzi e qualsiasi attività connessa con le finalità proprie e con le dotazioni di cui dispongono.

3. I centri interdipartimentali di servizi potranno svolgere, anche ai fini di contenere l'incidenza dei costi delle strutture per la didattica e la ricerca, attività di impresa connesse con le finalità proprie e con le dotazioni di cui dispongono. Tali attività potranno essere esercitate anche per conto terzi.

Art. 57.

Organizzazione dei centri

1. L'attività, i compiti, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico di tali centri sono disciplinati da apposito statuto approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed emanato dal rettore.

2. Il comitato è composto da un rappresentante per ognuno dei consigli di dipartimento interessati.

3. Per l'elezione del presidente, per la validità delle sedute e delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51.

4. Le modalità di funzionamento dei centri sono disciplinate da apposito regolamento elaborato dal comitato tecnico del centro stesso, approvato dal consiglio di amministrazione ed emanato dal rettore.

5. Per tutto quanto non previsto per il presidente ed il segretario amministrativo dei centri interdipartimentali, si rinvia alla disciplina prevista dal presente statuto per le corrispondenti figure dei dipartimenti.

Art. 58.

Centri di elaborazione culturale

1. L'Università promuove e favorisce la costituzione di centri di elaborazione culturale, di formazione e di consulenza diversi da quelli interdipartimentali di ricerca e di servizi, anche attraverso la stipula di convenzioni con altre università italiane ed estere, nonché con istituti di cultura ed enti pubblici nazionali ed esteri ed in particolare con quelli presenti sul territorio.

Art. 59.

Biblioteche

1. Le biblioteche, in quanto di supporto alla ricerca, alla didattica ed al diritto allo studio, costituiscono centri di documentazione, di informazione scientifica e di produzione di servizi.

2. Sono istituite le biblioteche dipartimentali e interdipartimentali con i fondi librari delle discipline afferenti ai dipartimenti. Le biblioteche hanno autonomia gestionale ed organizzativa nell'ambito delle direttive dei consigli di dipartimento. I regolamenti di gestione sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di dipartimento interessati.

3. Il senato accademico costituisce, per ragioni di efficienza e di economicità, una commissione tecnica che curi il coordinamento, a livello dell'Università, dei servizi e della catalogazione unitaria del patrimonio librario anche in connessione informatica con altre biblioteche nazionali e straniere.

4. La commissione nella sua costituzione si ispira ai criteri di competenza scientifica e di economicità ed al principio di rappresentanza dei singoli dipartimenti, attraverso la designazione di un componente da parte di ciascun consiglio di dipartimento.

TITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 60.

Principi fondamentali

1. L'Università informa l'attività amministrativa ai principi di buon andamento, imparzialità e rispondenza al pubblico interesse, nonché ai criteri di autonomia, di responsabilità, di economicità e di snellimento delle procedure, in relazione agli obiettivi programmati.

2. L'Università, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, ispira la propria organizzazione al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, ed attuazione e gestione dall'altro.

3. L'organizzazione, la consistenza e la variazione della dotazione organica dell'Università sono determinate dagli organi di governo in funzione delle finalità istituzionali.

Art. 61.

Indirizzo politico ed attività di gestione

1. L'attività di indirizzo e controllo spetta agli organi di governo. Essi esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. L'attività di attuazione e gestione spetta al direttore amministrativo ed ai dirigenti. Nell'esercizio di tale attività ad essi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Spettano loro altresì i poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 62.

Centri di spesa

1. L'Università è organizzata nelle seguenti strutture o centri di spesa:

a) amministrazione centrale;

b) dipartimenti;

c) centri interdipartimentali di ricerca;

d) centri interdipartimentali di servizi;

e) centri interfacoltà.

Art. 63.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita una generale attività di indirizzo, direzione e controllo su tutto il personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, incluso quello dirigenziale.

2. Il direttore amministrativo è responsabile della legittimità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.

3. Il direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse ed opportune indicazioni;

b) esercita, secondo le specifiche linee fissate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) definisce, nei limiti di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, l'ambito dei poteri di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;

d) provvede, secondo le indicazioni degli organi di governo dell'Università, all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

e) provvede all'assegnazione ed equa distribuzione delle risorse umane nell'ambito degli uffici e centri di spesa, in base ai principi di funzionalità ed economicità di gestione;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

g) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile delle loro attività;

h) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Università, procede al reclutamento del personale amministrativo e tecnico e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;

i) esercita, acquisito il parere del responsabile della struttura cui il personale afferisce, l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo e tecnico dell'Università;

j) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

k) fornisce pareri agli organi di governo dell'Università ed agli organi delle strutture per la ricerca e la didattica;

l) redige annualmente per il consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta.

4. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione. È scelto fra i dirigenti della stessa Università o, con motivata deliberazione, tra i dirigenti di altra struttura pubblica o privata.

5. L'incarico di direttore amministrativo dell'Università è conferito mediante contratto di tipo subordinato. Il contratto dura quattro anni e può essere rinnovato. Il trattamento economico è determinato in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla normativa. Al direttore amministrativo possono essere conferiti incarichi aggiuntivi non rientranti nei compiti istituzionali, retribuiti nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

6. Con provvedimento rettorale, sentito il consiglio di amministrazione, è nominato il dirigente vicario, su proposta del direttore amministrativo. Esso è scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Università.

Art. 64.

I dirigenti

1. I dirigenti coadiuvano il direttore amministrativo nella realizzazione dei piani, programmi ed attività deliberati dagli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il reclutamento dei dirigenti avviene nei modi ed in conformità a quanto previsto dalla legge.

3. I dirigenti, conformemente e nei limiti delle direttive generali degli organi di governo dell'Università:

a) hanno autonoma responsabilità nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

b) hanno, in attuazione ed in conformità alle delibere generali degli organi dell'Università, poteri di spesa;

c) organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate;

d) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

e) individuano e coordinano l'attività dei responsabili del procedimento;

f) adottano tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi dell'Università.

4. Ciascun incarico di funzione dirigenziale è conferito dal rettore, su proposta del direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione.

5. Ai dirigenti sono riconosciute le indennità di posizione e di risultato determinate dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

6. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti.

Art. 65.

Poteri del rettore sugli atti del direttore amministrativo

1. Per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel relativo provvedimento, il rettore può procedere, per atti di competenza del direttore amministrativo, nei modi previsti dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 66.

Incarichi temporanei a collaboratori esterni

1. Il consiglio di amministrazione, quando ne riconosca la necessità, può attribuire, sentito il direttore amministrativo, incarichi temporanei a collaboratori esterni in possesso di elevate qualifiche di professionalità, con contratti di diritto privato a tempo determinato e di durata non superiore ai tre anni, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 67.

Personale amministrativo e tecnico

1. Il personale amministrativo e tecnico dell'Università ha diritto ad una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le professionalità specifiche.

2. Il personale amministrativo e tecnico partecipa agli organi di gestione dell'Università nelle forme previste dalle leggi e dal presente statuto.

3. L'Università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi dell'Ateneo. A tale scopo organizza attività e corsi di aggiornamento e riqualificazione del proprio personale amministrativo e tecnico. Le attività di aggiornamento e riqualificazione sono organizzate e gestite sia direttamente dall'Università, sia in collaborazione con istituti, società, enti specializzati in tali attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 68.

Riunione degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali non sono pubbliche, salvo diversa determinazione assunta dal collegio.

Art. 69.

Pareri

1. I pareri richiesti ai sensi del presente statuto agli organi universitari devono essere resi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo che ha richiesto il parere può prescinderne, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme dispongono espressamente in modo diverso.

Art. 70.

Delibere degli organi collegiali

1. Per le delibere degli organi collegiali regolati dal presente statuto, in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

Art. 71.

Elezione e nomina dei rappresentanti negli organi collegiali

1. Le votazioni per le elezioni di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.

2. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel regolamento elettorale.

3. In caso di non validità delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze non elette costituiscono meno di ⅓ dei componenti l'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta. Ove anche tali elezioni risultino non valide per mancato raggiungimento del *quorum*, l'organo si intende comunque regolarmente costituito.

4. Fermo restando il disposto dell'art. 20, comma 3, tutti i rappresentanti eletti nelle strutture didattiche e di ricerca, nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli altri organi di Ateneo, nonché i presidi di facoltà, i direttori di dipartimento, i presidenti dei centri interdipartimentali ed i presidenti o direttori di tutte le altre strutture didattiche e di ricerca, ove non diversamente previsto dal presente statuto, sono nominati con decreto del rettore.

Art. 72.

Sostituzione in corso di mandato

1. In caso di sostituzione in corso di mandato dei presidi, dei direttori di dipartimento e dei presidenti delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio, le sostituzioni hanno efficacia per il periodo residuo.

Art. 73.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, acquisito il parere del consiglio di amministrazione. Proposte di modifica possono essere avanzate anche da almeno ⅓ del corpo elettorale del rettore.

2. Le modifiche all'allegato 1 sono approvate secondo le modalità di cui al precedente comma 1 e non costituiscono modifiche statutarie.

Art. 74.

Attuazione del presente statuto

1. Per consentire una successione ordinata delle varie fasi di attuazione del presente statuto si applicano le norme di seguito specificate.

2. Gli organi eletti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza del loro mandato, così come prevista dal presente statuto.

3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, con decreto rettorale è disposta la convocazione delle aree disciplinari per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in senato accademico.

5. Entro lo stesso termine il rettore emana il nuovo regolamento elettorale.

Art. 75.

Conferenza di Ateneo

1. Il rettore convocherà, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto, una conferenza di Ateneo per sottoporre a monitoraggio l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario.

Art. 76.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

Presso l'Università degli studi di Napoli «L'Orientale» sono costituite le seguenti 4 Aree scientifiche:

1. Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa.
2. Lingue e culture dell'Europa e delle Americhe.
3. Scienze sociali, filosofiche e della comunicazione.
4. Antichità, arte e spettacolo.

06A04412

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

Elenco n. 1

È andato smarrito il certificato nominativo indicato nel prospetto che segue.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non risultassero opposizioni, ne verrà disposto il rimborso a favore dell'avente diritto.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione del certificato	Capitale nominale (Lire)
B.T.P. 7,75% 1° novembre 2006 cod. 36781	90	Cassa di risparmio di Livorno *Annotazione:* Proviene dal BTP 12% 1° gennaio 1997 n. 133 e per L. 227.825.000 è ipotecato per cauzione integrativa dovuta dall'Ente titolare quale ricevitore e cassiere provinciale di Livorno per la restante parte del periodo 1954/84 e per il periodo 1985/89. La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, Provincia ed altri enti interessati (art. 118 TU II.DD. D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858).	227.900.000

06A04466

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2622
Yen	143,38
Lira cipriota	0,5752
Corona ceca	28,283
Corona danese	7,4571
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68690
Fiorino ungherese	260,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8150
Corona svedese	9,3090
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,220
Franco svizzero	1,5623
Corona islandese	93,83
Corona norvegese	7,7615
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2950
Nuovo leu romeno	3,4641
Rublo russo	33,3400
Nuova lira turca	1,6615
Dollaro australiano	1,6417
Dollaro canadese	1,3979
Yuan cinese	10,1184
Dollaro di Hong Kong	9,7859
Rupia indonesiana	11075,81
Won sudcoreano	1179,27
Ringgit malese	4,5546
Dollaro neozelandese	1,9603
Peso filippino	64,776
Dollaro di Singapore	1,9878
Baht tailandese	47,526
Rand sudafricano	7,6644

Cambi del giorno 4 maggio 2006

Dollaro USA	1,2592
Yen	143,62
Lira cipriota	0,5762
Corona ceca	28,338
Corona danese	7,4571
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68400
Fiorino ungherese	261,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8191
Corona svedese	9,3255
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,300
Franco svizzero	1,5616
Corona islandese	90,95
Corona norvegese	7,7480
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2828
Nuovo leu romeno	3,4661
Rublo russo	34,2800
Nuova lira turca	1,6675
Dollaro australiano	1,6393
Dollaro canadese	1,4003
Yuan cinese	10,0944
Dollaro di Hong Kong	9,7623
Rupia indonesiana	11075,92
Won sudcoreano	1183,14
Ringgit malese	4,5476
Dollaro neozelandese	1,9693
Peso filippino	64,861
Dollaro di Singapore	1,9893
Baht tailandese	47,598
Rand sudafricano	7,6956

Cambi del giorno 5 maggio 2006

Dollaro USA	1,2688
Yen	144,51
Lira cipriota	0,5752
Corona ceca	28,292
Corona danese	7,4570
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68680
Fiorino ungherese	259,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8149
Corona svedese	9,3220
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	37,310
Franco svizzero	1,5615
Corona islandese	91,18
Corona norvegese	7,7670
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2750
Nuovo leu romeno	3,4689
Rublo russo	34,4120
Nuova lira turca	1,6745
Dollaro australiano	1,6482
Dollaro canadese	1,4063
Yuan cinese	10,1713
Dollaro di Hong Kong	9,8362
Rupia indonesiana	11152,75
Won sudcoreano	1192,16
Ringgit malese	4,5753
Dollaro neozelandese	1,9807
Peso filippino	65,508
Dollaro di Singapore	2,0001
Baht tailandese	48,037
Rand sudafricano	7,6782

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A04668 - 06A04669 - 06A04670

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valor militare

Al Brigadiere dei Carabinieri Salvatore Capasso nato il 28 agosto 1958 a Frattamaggiore (Napoli) con la seguente motivazione:

«Effettivo a reparto operativo di grande città ad elevato indice di criminalità, incurante del rischio cui si esponeva, affrontava coraggiosamente - unitamente a commilitone - pericoloso malvivente armato di pistola responsabile di flagrante omicidio di pregiudicato del luogo, appartenente ad opposta fazione camorristica. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco, reagiva con la pistola in dotazione ferendo l'omicida e il complice, appostato nelle vicinanze, pure armato, catturandoli.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed alto senso del dovere» - Napoli, 7 ottobre 1995.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valor militare

Al Carabiniere Scelto Alessandro Palmas nato l'11 aprile 1975 ad Oristano con la seguente motivazione:

«In servizio di pattuglia, palesando spiccate doti di coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, un pericoloso latitante armato di pistola sfuggito più volte alla cattura e responsabile di efferati delitti, tra cui l'omicidio di un carabiniere. Fatto segno da reiterata azione di fuoco da parte del malvivente, che, nel tentativo di assicurarsi la fuga, si faceva scudo con una donna presa in ostaggio, benchè ferito, replicava con l'arma in dotazione colpendo il malfattore, poi deceduto in ospedale, e liberando la donna, incolume.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere» - Roma, 31 luglio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valor militare

Al Brigadiere dei Carabinieri Angelo Bellucci nato il 6 febbraio 1960 a Tavoleto (Pesaro) con la seguente motivazione:

«In servizio di pattuglia, palesando spiccate doti di coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, un pericoloso latitante armato di pistola sfuggito più volte alla cattura e responsabile di efferati delitti, tra cui l'omicidio di un carabiniere. Esponendosi alla reiterata azione di fuoco del malvivente, che, nel tentativo di assicurarsi la fuga, si faceva scudo con una donna presa in ostaggio, effettuava una determinante azione diversiva consentendo così al collega di replicare con l'arma in dotazione, di ferire il malfattore, poi deceduto in ospedale, e di liberare la donna, incolume.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere» - Roma, 31 luglio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valor militare

All'Appuntato Scelto dei Carabinieri Vincenzo Cuccia nato il 3 febbraio 1963 a Collesano (Palermo) con la seguente motivazione:

«Addetto alla compagnia "Charlie" del Reggimento Multinational Specialized Unit operante in Iraq, in servizio di pattuglia unitamente, ad altri militari in un contesto ambientale caratterizzato da elevatissimo rischio proveniente da sommerse sacche di ostilità, in qualità di mitragliere fronteggiava con coraggio e lucida determinazione un violento attacco sferrato da gruppi armati che avevano proditoriamente aperto il fuoco sulla colonna, riuscendo a battere con l'arma di reparto la sorgente di fuoco nemica. Esponendosi scientemente a gravissimo rischio contribuiva in modo determinante a garantire la sicurezza nel ripiegamento dell'intero dispositivo sino a quando veniva gravemente ferito dalla devastante esplosione prodotta dall'impatto di un razzo RPG contro la sua postazione di tiro.

Fulgido esempio di elette virtù militari, di eccezionale spirito di abnegazione, di consapevole sprezzo del pericolo e di straordinaria professionalità, che hanno consentito il perseguimento degli scopi della rischiosa missione, esaltando il prestigio dell'Italia e delle sue Forze armate a livello internazionale» - An Nasiriyah (Iraq), 17 agosto 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valor militare

Al Brigadiere dei Carabinieri Vincenzo Di Stasio nato il 15 giugno 1945 ad Afragola (Napoli) con la seguente motivazione:

«Effettivo a reparto operativo di grande città ad elevato indice di criminalità, incurante del rischio cui si esponeva, affrontava coraggiosamente - unitamente a commilitone - pericoloso malvivente armato di pistola responsabile di flagrante omicidio di pregiudicato del luogo, appartenente ad opposta fazione camorristica. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco, reagiva con la pistola in dotazione ferendo l'omicida e il complice, appostato nelle vicinanze, pure armato, catturandoli.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed alto senso del dovere» - Napoli, 7 ottobre 1995.

06A04426

BANCA D'ITALIA

Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (articolo 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262).

Avvio della procedura sanzionatoria

L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata dagli articoli 145 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario) e 195 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria) è disposto dal direttore centrale preposto all'Area funzionale, unitamente al capo del servizio competente per materia. Le competenti filiali della Banca d'Italia provvedono a trasmettere la contestazione formale delle irregolarità alle persone e alle società o enti responsabili in solido. Le controdeduzioni e le eventuali richieste di audizione personale da parte dei soggetti interessati sono presentate alle filiali entro trenta giorni dalla notifica delle lettere di contestazione.

Istruttoria

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati, presso l'Amministrazione centrale, dal Servizio concorrenza, normativa e affari generali. La Commissione consultiva per l'esame delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza creditizia e finanziaria, valutate le irregolarità accertate, le controdeduzioni, i verbali delle eventuali audizioni e ogni altro elemento istruttorio, conclude il proprio esame proponendo l'irrogazione delle sanzioni o l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori. Il direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria, presidente della Commissione consultiva, a conclusione della fase istruttoria, trasmette al Direttorio le proposte di sanzione o di archiviazione delle procedure, corredate del parere dell'Avvocato generale.

Decisione

Il Direttorio esamina le proposte e può, ove del caso, disporre supplementi d'istruttoria. La decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure è assunta dal Direttorio.

06A04478

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, con deliberazione n. 77 del 14 aprile 2006, ha provveduto, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla nomina del conservatore del registro delle imprese nella persona del dott. Giacomo de' Stefani, in sostituzione del dott. Bruno Baldazzi.

06A04434

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2006, recante: «Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 15 dello statuto del comune di Ancona, come modificato con la deliberazione n. 38 del 21 aprile 2005 del Consiglio comunale di Ancona». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2006, al terzo rigo del dispositivo, dove è scritto: «... dello *Stato* comunale di Ancona, modificato dalla...», leggasi «...dello *Statuto* comunale di Ancona, modificato dalla...».

06A04526

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2006, recante: «Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione n. 108 del 21 luglio 2005 del Consiglio comunale di Torino nella parte in cui dispone l'inserimento del comma 1-*bis* dell'articolo 47, dello statuto del Comune di Torino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4, seconda colonna della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2006, al terzo rigo del dispositivo, dove è scritto: «*...comma* 1-*bis*, dello *Stato* comunale di Torino,...», leggasi: «*...comma 1-bis*, dello *Statuto* comunale di Torino,...».

06A04527

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-108) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.